

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"

15

COSTITUZIONE, LEGGE, TRIBUTI

SCRITTI IN ONORE DI GIANFRANCO GAFFURI

a cura di
GAETANO RAGUCCI
FRANCESCO V. ALBERTINI



 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828807605

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2018
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

INDICE

Presentazione	VII
GIANNI MARONGIU, <i>Ezio Vanoni e il riformismo fiscale centrista</i>	1
ENRICO DE MITA, <i>Il conflitto tra capacità contributiva ed equilibrio finanziario dello Stato</i>	41
FRANCO GALLO, <i>Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	51
GUGLIELMO FRANSONI, <i>La moneta e la capacità contributiva</i>	65
PIETRO BORIA, <i>L'eguaglianza tributaria</i>	81
LORENZO DEL FEDERICO, <i>Fenomenologia e giustificazione costituzionale dei tributi paracommutativi</i>	111
MARIA VITTORIA SERRANÒ, <i>Ripensare la fattispecie tributaria come base del diritto tributario sostanziale</i>	151
LUIGI FERLAZZO NATOLI, <i>Crisi del diritto tributario e funzione della giurisprudenza come scienza pratica</i>	181
CLAUDIO SACCHETTO, <i>Asimmetrie tra ratio degli istituti e obiettivi nel diritto comunitario. La disciplina degli aiuti di Stato e la lotta alla concorrenza fiscale dannosa</i>	189
AUGUSTO FANTOZZI, <i>Il rapporto tra norme convenzionali e norme interne: il problema del c.d. treaty override nella prospettiva attuale</i>	205
STEFANO FIORENTINO, <i>Controllo sugli aiuti di Stato incompatibili, illegali e abusivi: ruolo attuale del giudice tributario</i>	227
GIUSEPPE MARINO, <i>Osservazioni in tema di residenza nel contesto dello scambio automatico di informazioni</i>	285
ANTONIO VIOTTO, <i>Tutela dell'affidamento, consulenza giuridica e inter-pello</i>	309

GIUSEPPE VANZ, <i>I principi della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività conoscitive e di controllo dell'amministrazione finanziaria</i>	329
GIUSEPPE MELIS, <i>Tax compliance e sanzioni tributarie</i>	373
GAETANO RAGUCCI, <i>Alternative Dispute Resolution e amministrazione finanziaria</i>	397
ANDREA COLLI VIGNARELLI, <i>L'evoluzione storica delle Commissioni tributarie</i>	415
FEDERICO GAFFURI, <i>Il giudizio d'ottemperanza disciplinato dal codice del processo amministrativo profili critici e prospettive di riforma</i>	429
MAURIZIO LOGOZZO, <i>Detrazione, rimborso e rettifica della dichiarazione IVA tra recenti orientamenti della giurisprudenza e nuove disposizioni</i>	465
ALBERTO MARIA GAFFURI, <i>Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e i connessi obblighi dichiarativi</i>	487
GIUSEPPE CORASANITI, <i>L'evoluzione del principio di derivazione alla luce del dogma della capacità contributiva</i>	529
ALESSANDRO GIOVANNINI, <i>"Costo" e "inerenza" in diritto tributario</i>	583
GIUSEPPE MARINI, <i>In tema di agevolazioni fiscali agli immobili sottoposti a vincolo indiretto</i>	607
FRANCESCO ALBERTINI, <i>Novità e conferme nella giurisprudenza recente in tema di accertamento di utili extracontabili delle società di capitali a ristretta compagine</i>	615

Soi
raccolt
l'invito
e lo st
pensier
privato
ripetes
risce.

Ne
Facoltà
egli ric
Vanoni
Tesaur
sono in
secondo
scrivo v
Tuttavi
sito".

È d
accingo
lezioni l

Mi
diritto
sistema,
della qu
dell'ord
rità, e cc

GIUSEPPE CORASANITI

L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ALLA LUCE DEL DOGMA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il legame tra normativa civilistica e fiscale: cenni storici sull'evoluzione di un rapporto conflittuale. — 2.1. L'evoluzione dei criteri di determinazione della base imponibile delle società. — 2.2. Il principio di derivazione: dalla Riforma tributaria degli anni Settanta alla legge finanziaria 2008. — 3. Il principio di derivazione per i soggetti IAS/IFRS-adopters. — 4. Il principio di derivazione e la capacità contributiva. — 5. Il nuovo bilancio d'esercizio alla luce del d.lgs. n. 139 del 2015. — 6. L'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti non IAS/IFRS-adopters. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.

«L'attitudine alla contribuzione designa, sinteticamente, quei fatti e quelle condizioni che manifestano la possibilità di far fronte al pagamento dei tributi (1)».

È con questa breve espressione che Autorevole dottrina introduce le proprie riflessioni su di un principio, quale quello della «capacità contributiva», che rappresenta il necessario ed imprescindibile punto di partenza per comprendere in modo più profondo e consapevole le considerazioni che saranno illustrate nel prosieguo.

È proprio alla luce di tale principio fondamentale, infatti, che si intendono svolgere alcune osservazioni in merito al tema del

(1) G. GAFFURI, *La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016.

rapporto tra normativa civilistica e fiscale, specie per quanto concerne la determinazione del reddito di impresa e la redazione del bilancio d'esercizio, che da sempre ha costituito (e tutt'ora costituisce) oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale (2).

La contemporanea esistenza, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, di norme di diritto commerciale e di diritto tributario riferite alla medesima materia ha posto infatti il quesito se fosse corretto utilizzare i concetti e le definizioni proprie del diritto tributario per specificare istituti tipici del diritto civile. In tal senso, pare anzitutto necessario verificare se possa realizzarsi una "compenetrazione" tra i due settori dell'ordinamento, ovvero se sia possibile individuare una comunanza di finalità o, quanto-

(2) Sul tema si segnalano, senza pretese di completezza: G. FALSITTA, *Il bilancio d'esercizio delle imprese: interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Milano, 1985; A. FANTOZZI, M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rass. Trib.*, 1984, I, 117; E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giur. comm.*, 1985, I, 810 ss.; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. trib.*, 1990, I, 715; F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito di impresa*, in *AA.VV.*, *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, in *Riv. Dir. Sc. Fin.*, 1993; G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *AA.VV.*, *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, diretta da F. TESAURO, Torino, 1994, 475 ss.; F. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. trib.*, 1, 2000, 3 ss.; G. ZIZZO, *Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 5, 2000, 497 ss.; G. FALSITTA, *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società*, in *Riv. dir. trib.*, 11, 2003, 921 ss.; G. ZIZZO, *Stato e prospettive dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Corr. trib.*, 12, 2007, 931 ss.; R. LUPI, *Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, in *Corr. trib.*, 12, 2007, 931. Si consenta inoltre il rinvio a G. CORASANITI, *Relaciones, discrepancias y conflictios entre normas tributarias y contables en el ordenamiento tributario italiano*, in *Relaciones, discrepancias y conflictios entre normas tributarias y contables*, Tomo I, *Memorias de las XXIX Jornadas Latinoamericanas De Derecho Tributario*, Bolivia, 2016, 228.

meno, una assenza di contrasto tra gli stessi, nonché valutare se l'evoluzione della disciplina dettata ai fini della determinazione del reddito di impresa possa ritenersi conforme al precetto costituzionale consacrato nell'art. 53 della nostra Carta Fondamentale.

2. Il legame tra normativa civilistica e fiscale: cenni storici sull'evoluzione di un rapporto conflittuale.

Ai sensi dell'art. 83, co. 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) (3), il reddito di impresa "si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni" della medesima sezione (4).

Tale articolo, introducendo il principio per cui, ai fini della determinazione del reddito di impresa, il punto di partenza è dato dai risultati di bilancio redatto secondo le norme del codice

(3) Nella versione introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e successivamente modificata dal d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Il comma 2 del medesimo articolo dispone che "in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi". Sul tema del reddito di impresa *ex multis*, AA.VV., *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, I "venerdì" di Diritto e Pratica Tributaria, coordinati da V. UCKMAR, C. MAGNANI, G. MARONGIU, Padova, 1988; G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2010, 210 ss.; S. LA ROSA, *Principi di diritto tributario*, Torino, 2012, 85 ss.; F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte speciale, 9 ed., Torino, 2012, pp. 95 ss.; G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in *Manuale di Diritto Tributario*, G. FALSITTA (a cura di), Parte speciale, Padova, 2013, 301 ss.; G. FRANSONI, *La categoria dei redditi di impresa*, in P. RUSSO (a cura di), *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Milano, 2009, 163 ss.; P. BORIA, *Il sistema tributario*, Torino, 2008, 413 ss.

civile, non consente tuttavia che tale "derivazione" operi in modo automatico ed assoluto, non esistendo perfetta coincidenza tra ciò che è l'utile o la perdita risultante dal bilancio e l'utile o la perdita rilevante ai fini fiscali (5).

Difatti, sebbene il punto di partenza sia rappresentato dall'utile o dalla perdita iscritta in bilancio (6), la normativa fiscale, per ragioni sostanzialmente legate alla certezza del rapporto tributario (7), prevede una serie di obblighi o facoltà volte a consentire od imporre, in sede di dichiarazione dei redditi, una serie di variazioni, in aumento o diminuzione del risultato di bilancio di cui alla voce 23 del conto economico.

Pertanto, gli amministratori delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, dopo aver determinato, secondo le disposizioni del codi-

(5) Sul tema del rapporto di derivazione tra bilancio e reddito di impresa *ex multis*: G. GAFFURI, *Diritto tributario. Parte generale e parte speciale*, Padova, 2006, 438 ss.; G. FALSITTA, *Il bilancio di esercizio delle imprese*, cit.; A. FANTOZZI - M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, cit.; F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito di impresa*, cit.; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, cit.; nella riforma dell'imposta sulle società (IRES), in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norma di bilancio e principi Contabili*, a cura di R. RINALDI, Milano, 2004, 27 ss.; G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, cit.; G. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, 351 ss.; G. FALSITTA, *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale tra norma di bilancio e principi contabili*, Milano, 2004.

(6) La Relazione di accompagnamento al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, afferma che « nonostante la riforma del diritto societario, resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito di impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. Conseguentemente il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico ». In questo stesso senso, cfr. Agenzia delle Entrate, Ris. 16 maggio 2007, n. 100/E; Ris. 12 ottobre 2007, n. 289/E.

(7) Cfr. R. SCHIAVOLIN, *La determinazione del reddito d'impresa*, in G. FALSITTA (a cura di), *Corso istituzionale di diritto tributario*, Padova, 2012, 497 ss.

ce civile l'utile o la perdita di bilancio, sono tenuti a verificare quali disposizioni tributarie divergono da quelle di bilancio, apportando tali variazioni e diminuzioni in sede di dichiarazione dei redditi, con la conseguenza per cui quest'ultima non indica i componenti positivi o negativi, ma solo le variazioni degli stessi derivanti dall'applicazione delle norme tributarie (8).

Esiste pertanto un disallineamento tra valori civilistici di bilancio e rilevazione fiscale degli stessi che, tuttavia, nel caso di soggetti che redigono il bilancio secondo le norme domestiche, risulta superabile in quanto trattasi di norme contenute nel medesimo sistema normativo finalizzato a garantire l'integrità del patrimonio.

Al riguardo, in termini generali, può dirsi che « il rapporto tra normativa tributaria e normativa civilistica in tema di bilancio d'esercizio può essere improntato a due possibili logiche: la logica del "doppio binario" e la logica del "binario unico (9)" ».

Più precisamente, la logica del "doppio binario" presuppone che fra reddito civilistico e reddito imponibile non sussista alcun rapporto di dipendenza, con la conseguenza che, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, la disciplina tributaria non interferisce in alcun modo con la normativa civilistica.

Diversamente, adottando un sistema improntato alla logica del "binario unico", si configura un rapporto di dipendenza (o, più correttamente, di derivazione) del reddito imponibile determinato secondo la disciplina tributaria rispetto al reddito civilistico.

Nell'ordinamento italiano, l'evoluzione storica della discipli-

(8) Cfr. R. LUPI, *Diritto tributario*, parte speciale, Milano, 1992, 81.

(9) In questi termini G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, in AA.VV., *Bilancio d'esercizio e imposizione tributaria, Le regole per le società di capitali*, R. CAMODECA (a cura di), Padova, 2011, 5 ss., il quale richiama: F. GIUNTA, M. PISANI, *Il bilancio*, Milano, 2005; G. TABET, *Il reddito d'impresa*, vol. I, Padova, 1997; A. MUSAIO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2005.

na in tema di bilancio d'esercizio ha condotto il Legislatore a prediligere la logica del binario unico, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre assumere quale punto di partenza il risultato espresso dal bilancio d'esercizio. La fonte di riferimento principale per la redazione del bilancio d'esercizio, dunque, è rappresentata dal Codice civile, la cui disciplina deve essere adeguatamente coordinata con una serie di regole di comportamento (*i.e.* i principi contabili nazionali), originariamente elaborate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, attualmente, regolarmente aggiornate dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la cui finalità è quella di « orientare gli amministratori nelle scelte, nelle valutazioni e nelle informazioni attinenti la redazione del bilancio d'esercizio, richiamandosi alla migliore prassi contabile per la corretta rappresentazione delle operazioni aziendali e riducendo, di conseguenza, i margini di discrezionalità (10) ».

Al reddito risultante dal bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme del Codice civile integrate dai principi contabili nazionali, occorre poi apportare le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, in applicazione della normativa tributaria.

2.1. L'evoluzione dei criteri di determinazione della base imponibile delle società.

Alla luce di tale premessa, e allo scopo di valutare se il principio consacrato nell'art. 83 Tuir possa ritenersi conforme al criterio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., occorre operare una breve ricostruzione storica dell'evoluzione che, nella legislazione nazionale, ha conosciuto la disciplina relativa alla determinazione della base imponibile dell'imposta gravante sulle persone giuridiche.

Occorre anzitutto considerare che, sino ai primi anni Cin-

(10) Cfr. G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 8.

qu
no
ver
im

18'
ric
lor
sia
stra
cor
ogr
T.U
rea
rim
e -
dell

soci
di c
sull:
cio
rifer
all'e
spos
« de
bilir
part
sta c
form
rale

(
2016,
ricche

quanta, non era prevista nel nostro ordinamento alcuna specifica normativa che si preoccupasse di disciplinare le modalità attraverso cui pervenire ad una corretta determinazione del reddito di impresa.

In origine, nel contesto normativo delineato dal r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo Unico delle leggi d'imposta sui redditi di ricchezza mobile), venivano considerati soggetti passivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche o, semplicemente, enti di fatto, sia che si trattasse di cittadini dello Stato, sia che si trattasse di stranieri, che, nelle diverse ipotesi considerate, la legge tributaria considerava come possessori di redditi soggetti all'imposta. Ad ogni modo, si rilevava in dottrina che, sebbene gli artt. 31 e 32 del T.U. « conducessero alla determinazione di un reddito netto », in realtà, « l'attività materiale di quantificazione del reddito era rimessa a criteri discrezionali, non definiti dalla disciplina fiscale e — di conseguenza — direttamente dipendenti dall'attività dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento (11) ».

L'art. 25 del T.U., inoltre, prevedeva espressamente che le società anonime, le società in accomandita per azioni, gli istituti di credito e le casse di risparmio dovessero determinare l'imposta sulla ricchezza mobile facendo riferimento al risultato del bilancio e del rendiconto dell'anno solare antecedente a quello di riferimento, con ciò evidenziando lo stretto legame esistente, all'epoca, tra reddito d'esercizio e reddito imponibile. Tale disposizione, se da un lato aveva come scopo principale quello di « definire la base imponibile per i soggetti indicati » e di « stabilire una netta linea di separazione tra tali soggetti e la restante parte dei contribuenti che realizzavano il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile », d'altro canto, poiché « originariamente formulata in relazione all'esigenza di adeguare il profilo temporale del periodo d'imposta con quello del bilancio d'esercizio, è

(11) Cfr. M. GRANDINETTI, *Il principio di derivazione nell'Ires*, Padova, 2016, 10, richiamando O. QUARTA, *Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1920, vol. I, 191 ss.

stata interpretata dalla giurisprudenza con lo scopo di ricostruire il reddito imponibile in maniera analitica e secondo criteri di effettività, così da rappresentare, fino a prova contraria da parte dell'amministrazione finanziaria, la base per l'applicazione del tributo, ma unicamente per i soggetti tassati in base a bilancio (12) ».

Non era dunque contemplata, nel vigore del T.U. del 1877, una specifica forma di imposizione che riguardasse, in via esclusiva, le persone giuridiche.

Inoltre, per tutti gli anni che hanno preceduto la Riforma del diritto tributario, avvenuta nei primi anni Settanta su impulso della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, gli elementi reddituali venivano individuati, in sede di dichiarazione dei redditi, in modo autonomo rispetto all'esposizione in bilancio. Non era prevista, peraltro, alcuna disposizione che subordinasse la deducibilità dei componenti negativi di reddito alla preventiva imputazione degli stessi in bilancio. Si è infatti osservato, al riguardo, che, di fatto, non sussisteva un reale problema di gestione dei rapporti tra Fisco e bilancio d'esercizio, poiché difficilmente le normative fiscali erano tanto articolate da rappresentare delle deroghe rispetto alle scelte contabili effettuate in bilancio (13).

Prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1942 non esisteva nemmeno, in realtà, una disposizione che si occupasse di

(12) Cfr. M. GRANDINETTI, *Il principio di derivazione nell'Ires*, cit., 10; S. LA ROSA, *Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell'accertamento dei redditi*, in *Riv. di dir. fin. e sc. fin.*, 1981, 566; V. SAMPIERI MANGANO, *Alcune questioni controverse in materia di tassabilità di redditi di società commerciali agli effetti della imposta di ricchezza mobile*, Torino, 1927, 108. Si consideri inoltre che, in termini generali, il reddito "mobiliare" era definito in dottrina nei termini seguenti, ossia come "l'effettivo aumento di ricchezza concretamente determinabile in denaro, prodotto dall'impiego, a scopo speculativo, del capitale o dell'attività umana o di entrambi questi fattori". Cfr. F. GIUSSANI, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. it. dir. fin.*, 1941, 126.

(13) Si veda sul punto P. FORMICA, "Ruolo fiscale" del bilancio d'esercizio e rischi di nuovi fenomeni di "inquinamento fiscale", in *Il fisco*, 19, 2009.

regolamentare il contenuto del bilancio d'esercizio. In precedenza, come già si è rilevato, si era infatti privilegiato un criterio di sostanziale coincidenza tra il reddito d'esercizio e il reddito imponibile, con la conseguenza che il forte legame tra i due indusse all'adozione, nel linguaggio giuridico e amministrativo, dell'espressione « tassazione in base al bilancio (14) ». Non esistevano, inoltre, specifiche disposizioni che consentissero di individuare quale dovesse essere il contenuto minimo del bilancio, né tantomeno i criteri che avrebbero dovuto essere seguiti per la sua redazione (15).

A seguito dell'emanazione del Codice civile, furono previste norme volte a disciplinare il contenuto dello stato patrimoniale, ma non del conto economico, e furono introdotti alcuni principi e criteri di valutazione di alcune voci particolari, ma solo a seguito della Riforma tributaria (16) realizzata, negli anni Cinquanta, grazie all'impegno e alla volontà dell'allora Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, fu finalmente istituita, nel 1954, una specifica imposta, di carattere personale, volta a colpire le società e,

(14) In questo senso G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 11.

(15) Il codice di commercio del 1882, infatti, si limitava a prevedere che l'inventario del commerciante dovesse chiudersi con il bilancio e con il conto economico, che il bilancio dovesse dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte, che fosse demandata all'atto costitutivo la previsione delle norme con "colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti", con ampia discrezionalità per l'organo amministrativo di determinare i predetti criteri, purché all'interno di quanto previsto dallo statuto della società. In tal senso G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 11, con riferimento agli artt. 22, 176 e 89 del r.d. 31 ottobre 1882.

(16) Si tratta della c.d. Riforma Vanoni, realizzata con la legge 11 gennaio 1951, n. 25, anche definita nei termini di « legge di perequazione tributaria ».

più in generale, gli altri enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi (17).

L'introduzione dell'imposta sulle società, la cui assenza rappresentava una forte lacuna del sistema tributario vigente sino alla c.d. Riforma Vanoni, deve senz'altro essere valutata alla luce dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1948, della nostra Carta Costituzionale, nel cui testo, tutt'ora vigente, venne inserito l'art. 53, recante il principio in virtù del quale "*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*". Il riconoscimento dell'autonomia delle società, intese come soggetti distinti dalle persone (fisiche) dei loro soci e, in quanto tali, capaci di esprimere una forza economica propria nonché, conseguentemente, di subire una forma di imposizione diversa rispetto ai soci stessi, sembrava infatti rappresentare una soluzione più coerente rispetto al neo-introdotta principio costituzionale di capacità contributiva. Già da tempo, peraltro, si sottolineava come « l'imposizione non [potesse] restare indifferente di fronte alla potenza economica determinata dall'organizzazione societaria: e se il criterio dell'imposta è quello di gravare i soggetti in rapporto alla forza economica che essi possiedono, con riguardo a tutti gli elementi che la qualificano, il criterio deve applicarsi a tutti i soggetti, siano persone fisiche o persone morali (18) ».

(17) L'imposta sulle società fu introdotta con la legge 6 agosto 1954, n. 603.

(18) Cfr. E. VANONI, *L'imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti*, in F. FORTE-C. LONGOBARDI (a cura di), *Opere giuridiche*, Milano, 1943, vol. I, 457-471.

La convinzione che le società di capitali dovessero considerarsi espressive di una capacità contributiva autonoma era già stata formulata dal Griziotti, maestro di Vanoni, il quale sosteneva che gli enti societari dovessero essere considerati come forniti di un'autonoma capacità contributiva rispetto alle persone fisiche, in ragione della loro funzione economica e della loro autonoma veste giuridica in ambito civilistico. Cfr. B. GRIZIOTTI, *Lezioni di scienza delle finanze*, tenute dal Chiarissimo Prof. Benvenuto Griziotti, raccolte e pubblicate senza revisione del docente dagli studenti Fausto Castioni e

Un:
d'e:
cor:
zio:
ma
suc

ven
que
din
sità
din
co.
infz

—
Eug
sez.
242
sem
(per
fisca

segu
e de
indi
nei
tenu
dera
l'Uf
dell
amr
bila
dina
NELJ
e di

2.2. Il principio di derivazione: dalla Riforma tributaria degli anni Settanta alla legge finanziaria 2008.

Con l'introduzione del d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle Imposte Dirette – Tuid), lo stretto legame tra reddito d'esercizio e reddito imponibile cominciò ad attenuarsi, con la conseguenza di rendere maggiormente autonoma la determinazione del reddito imponibile rispetto al reddito d'esercizio (19), ma una netta inversione di tendenza si è realizzata negli anni successivi.

A seguito della riforma tributaria degli anni Settanta, infatti, venne adottato un criterio di « dipendenza parziale », in virtù del quale la determinazione del reddito imponibile rimaneva subordinata alla determinazione del reddito d'esercizio, con la necessità di apportare poi le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, in applicazione della normativa tributaria. L'art. 2, co. 1, n. 16 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 affermò infatti, per la prima volta, il principio in virtù del quale si sarebbe

Eugenio Pennati, Edizione aggiornata a cura di Ezio Vanoni, Padova, 1923, II, sez. I, 381. *Contra*: L. EINAUDI, *Corso di scienza delle finanze*, Torino, 1914, 242, secondo il quale gli enti societari potevano, al più, essere considerati quali semplici esattori per conto del fisco delle imposte dovute dai veri contribuenti (persone fisiche. Sul tema si veda inoltre P. MARONGIU, *L'Amministrazione fiscale tra poteri e responsabilità*, Torino, 2016, 82.

(19) A seguito dell'emanazione delle nuove norme, ne derivò quanto segue: *i*) in dichiarazione dei redditi fu prevista l'inclusione dei ricavi realizzati e dei costi sostenuti, senza tuttavia subordinarne la rilevanza fiscale alla loro indicazione in bilancio; *ii*) il valore delle scritture contabili assumeva rilevanza nei casi di accertamento esperito da parte dell'Ufficio Imposte; la loro corretta tenuta costituiva un elemento a favore del contribuente, da tenere in considerazione in caso di verifica fiscale, mentre, in caso contrario, legittimava l'Ufficio a determinare il reddito imponibile prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili; *iii*) non sussisteva una norma che imponesse agli amministratori determinati comportamenti da tenere in sede di redazione del bilancio d'esercizio; essi dovevano semplicemente seguire i principi di un'ordinata contabilità basati sulle regole elaborate dalla ragioneria. Cfr. G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 12.

dovuti giungere alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali "secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo (20)". Tale legge « si ispirava chiaramente ad un principio di dipendenza del reddito imponibile dal reddito d'esercizio risultante dal bilancio, ribadendo il concetto della determinazione del reddito imponibile delle imprese commerciali mediante l'applicazione del principio della competenza economica (21) » e, con tutta evidenza, esprimeva l'intento del Legislatore di garantire una modalità di tassazione quanto più possibile conforme al principio della capacità contributiva. Si consideri, infatti, che il bilancio d'esercizio, rappresentando gli elementi attivi e passivi secondo il criterio del costo storico, consentiva di mantenere risultati relativamente costanti nei vari esercizi in quanto non considerava le plusvalenze che fossero state realizzate, evidenziando così risultati compatibili con l'utile civilistico.

In attuazione della predetta legge delega, venne emanato il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, che statuí letteralmente, all'art. 52: "Il reddito di impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti dalle successive disposizioni (...)".

(20) Si tratta della prima affermazione del "principio di derivazione", attualmente consacrato nell'art. 83 Tuir, in virtù del quale è indispensabile partire dall'utile di bilancio al fine di ottenere il reddito imponibile. Al riguardo si è osservato che, prima della riforma tributaria del 1973, il rapporto era sicuramente rovesciato, in quanto era il reddito fiscale, salvo limitate rettifiche discendenti dall'esistenza di principi specifici, completamente dipendente dal reddito civile. Cfr. G. FALSITTA, *Il bilancio d'esercizio delle imprese: interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit.

(21) Cfr. G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 12 ss.

ne
cc
ar
cij
cc
fis

ra
tri
mi
di
l'e
no
ne
e l

za
tri
dis
qu
il r
zic

—

dir
per

risu
dir
det
pas
util
cazi

L'art. 74 del d.p.r. n. 597 del 1973, inoltre, introduceva la necessità di procedere alla preventiva imputazione dei costi a conto economico, al fine di poterne ottenere il riconoscimento anche ai fini fiscali. Ebbene, l'applicazione concreta di tale principio ha di frequente determinato l'imputazione in bilancio di costi e oneri giustificati esclusivamente da un punto di vista fiscale e non anche civilistico.

Cominciava dunque a delinarsi, con tutta evidenza, un ravvicinamento tra i due settori del diritto, quello civile e quello tributario, che poneva l'esigenza di individuare se, e in quale misura, fosse possibile individuare un punto di contatto e di dipendenza reciproca fra gli stessi. Si osservava, infatti, che l'origine della questione doveva individuarsi nell'esistenza di norme di diritto commerciale estremamente scarse e lacunose e nella compresenza di norme di diritto tributario particolareggiate e puntuali, tutte riferentesi alla stessa materia (22).

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il « tema dell'interferenza » tra le norme di diritto commerciale e quelle di diritto tributario si pone con particolare evidenza in relazione alla disciplina che regola la redazione del bilancio d'esercizio, ovvero quel documento di sintesi che assume l'obiettivo di determinare il risultato dell'esercizio (23) e che risulta da una serie di rilevazioni contabili effettuate durante un periodo amministrativo e

(22) Cfr. G. FALSITTA, *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e tributario nel conto dei profitti e delle perdite delle società per azioni*, in *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Milano, 1985, 210.

(23) In particolare, il risultato economico dell'esercizio è inteso come la risultante della contrapposizione di ricavi e costi e richiede una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito. La sua determinazione rende altresì necessario assegnare ai componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale un adeguato valore che possa correttamente utilizzarsi per ottenere tale risultato. Tali adeguati valori risultano dall'applicazione di corretti criteri di valutazione applicati con continuità (cfr. OIC 11).

dalle scritture di assestamento e chiusura effettuate al termine di tale periodo (24).

Sebbene il bilancio rappresenti, tipicamente, un « atto di gestione » redatto allo scopo di fornire ai terzi (25) informazioni sulla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, esso costituisce, altresì, un atto di « determinazione del prelievo tributario (26) ». Infatti, tale documento rappresenta il punto di riferimento principale ai fini della determinazione del

(24) Cfr. L. FORNACIARI, *I principi generali del nuovo bilancio d'esercizio*, in *Bilancio e reddito di impresa*, 11, 2015, 5.

Può affermarsi che il bilancio rappresenti essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa, intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. In tale documento vengono trattate le finalità e i postulati di un bilancio di funzionamento o bilancio d'esercizio, o bilancio ordinario, ossia di un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un'impresa in funzionamento.

(25) La normativa nazionale, ovvero quella disciplina che deve essere seguita dalle imprese cui non sono applicabili gli IAS/IFRS, non individua in modo diretto i destinatari del bilancio, ma dispone che tale documento deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. A tal riguardo, il principio contabile nazionale OIC 11 individua negli investitori e nei creditori i destinatari principali delle informazioni di bilancio, specificando che tale documento deve fornire a costoro una periodica conoscenza: *i)* del risultato economico conseguito nell'esercizio, ricomprendendovi una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito; *ii)* della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, al fine di esprimere anche la situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione dello stato patrimoniale prevista dall'art. 2424 c.c.

Ad ogni modo, se il bilancio d'esercizio, redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, consente agli azionisti, ai creditori, nonché ad altri soggetti estranei all'impresa, una valutazione dell'operato dei gestori, i quali, attraverso tale documento, rendono conto dei risultati della loro gestione, può di certo affermarsi che tale documento rappresenti altresì un utile strumento per fini meramente interni, quali quelli della programmazione e del controllo.

(26) Cfr. M. CARDILLO, *La relazione di « dipendenza rovesciata » nella determinazione del reddito di impresa*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1, 2003, 85.

reddito
funzio
conco
guente
rispett
tico, ir
trova i
con qu
con cri
specifi
impost

Sec
stico s
coeren
2423 c
un red
contrib
tuttavia
del diri

Ad
sostenu
della n
binario
effettu
codice
verrebbe
della di

(27)
*bilancio
politiche*
3, 1993,
(28)
*tra diritti
societario*
Marino),

reddito di impresa da assoggettare a tassazione, svolgendo una funzione costitutiva dell'esistenza o inesistenza degli elementi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile: conseguentemente, il bilancio crea un legame di stretta dipendenza rispetto alla dichiarazione dei redditi (27). L'aspetto problematico, infatti, sorge nel momento in cui il redattore del bilancio si trova innanzi alla necessità di conciliare le disposizioni civilistiche con quelle fiscali: queste ultime, talvolta ponendosi in contrasto con criteri propri della disciplina civilistica, consentono infatti, in specifiche ipotesi, di godere di benefici in termini di risparmio di imposta.

Secondo un primo punto di vista, sebbene il bilancio civilistico si occupi della determinazione di un reddito economico, coerente rispetto al principio di verità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., e il "bilancio" fiscale abbia l'obiettivo di determinare un reddito imponibile, in modo conforme al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., tale diversità di obiettivi, tuttavia, non pare sufficiente ad escludere la mutuabilità, da parte del diritto privato, di nozioni ed istituti del diritto tributario (28).

Ad ogni modo, per lungo tempo parte della dottrina ha sostenuto la piena incompatibilità della normativa tributaria e della normativa civilistica, aderendo alla c.d. teoria del doppio binario, in virtù della quale la redazione del bilancio deve essere effettuata nel pieno ed esclusivo rispetto delle disposizioni del codice civile. La disciplina dettata dalle norme tributarie, invece, verrebbe in considerazione solo al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, attraverso variazioni in aumento e

(27) Cfr. A. CANZIANI, *Presentazione del lavoro di M. Pini*, in *Politiche di bilancio e direzione aziendale*, 1991; R. CAMODECA, *I profili tributari delle politiche di bilancio e la « dipendenza rovesciata »*, in *Diritto e pratica tributaria*, 3, 1993, 967 ss.

(28) Cfr. G. FALSITTA, *Il bilancio d'esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit.; AA.VV., *La nuova Ires e la riforma del diritto societario*, in *La nuova imposta sul reddito delle società*, (a cura di Giuseppe Marino), 2004.

in diminuzione da apportare al risultato civilistico di bilancio. In questo senso, bilancio civile e "bilancio" fiscale rappresenterebbero due elementi completamente autonomi, destinati a muoversi su piani paralleli senza mai interagire tra di loro (29).

Si consideri, tuttavia, che un forte ostacolo che non consentiva alla teoria in parola di trovare cittadinanza nell'ordinamento italiano poteva individuarsi nell'art. 74, d.p.r. n. 597 del 1973, in virtù del quale la condizione per dedurre costi e oneri era la loro rilevazione in contabilità e, di conseguenza, la loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Con l'emanazione del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir, il Legislatore si è dimostrato favorevole a consentire l'integrazione tra norme civilistiche e norme tributarie, ammettendo un'interferenza dei criteri fiscali di valutazione nel processo di formazione del bilancio. In merito si è osservato che, se di certo poteva configurarsi un rapporto di « pregiudizialità-dipendenza (30) » del reddito fiscale rispetto a quello civile, allo stesso tempo si realizzava, altresì, una relazione di « dipendenza rovesciata » della disciplina del bilancio civile rispetto alle norme di diritto tributario. Con tale espressione, voleva porsi in evidenza che, sebbene in tema di determinazione del reddito di impresa la normativa civilistica potesse considerarsi prevalente rispetto a quella tributaria, poteva accadere che essa, allo stesso tempo, lasciasse degli spazi non completamente regolamentati. In tal

(29) Cfr. E. SIMONETTO, *I bilanci*, Padova, 1972, ha sostenuto che lo stesso Legislatore fiscale avrebbe accordato la propria preferenza alla teoria del doppio binario, come emergerebbe dalla lettura dell'art. 52, d.P.R. n. 597 del 1973. L'A. afferma che il punto di partenza per il calcolo del reddito imponibile è dato dall'utile risultante dal conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri contenuti nelle leggi tributarie, generando il convincimento che le leggi fiscali utilizzino per la determinazione del reddito imponibile il bilancio civilistico, senza mutarne sostanzialmente la disciplina e senza l'introduzione di alcun obbligo.

(30) Cfr. G. FALSITTA, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti fra bilancio civile e « bilancio fiscale »*, in *Il Fisco*, 1984.

caso, la
"compl
cora, al
bilancic
almeno
taria (3

In p
rovescia
l'art. 75
compon.
misura
perdite
evitava l
l'impost
denziare
dei redd
stata de
scale (3
sovrappo

(31)
tra diritto
norme fisc
dovesse es
gabili, ad

(32)
determina:
dipendenz
esempio, l

(33)
una possib
(34)

riforma de
legge deleg
definito in
— imposte
componen
fiscali. Nei

caso, la normativa tributaria avrebbe svolto una funzione di "completamento e integrazione" della disciplina civilistica. Ancora, al fine di beneficiare di vantaggi fiscali, il redattore del bilancio avrebbe potuto trovarsi nella situazione di disattendere, almeno in parte, la disciplina civilistica in favore di quella tributaria (31).

In particolare si osservava che il principio della dipendenza rovesciata trovava il proprio principale referente normativo nell'art. 75, co. 4, Tuir, il quale affermava che "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza". Tale norma, che evitava la possibilità di distribuire utili che non avessero scontato l'imposta, come sarebbe accaduto se fosse stato consentito evidenziare alcuni componenti negativi solo in sede di dichiarazione dei redditi e non, preventivamente, nel bilancio civilistico (32), è stata definita come un « grande imputato dell'inquinamento fiscale (33) », in quanto principale responsabile della predetta sovrapposizione di norme (34). Proprio tale ultima disposizione,

(31) Cfr. G. FALSITTA, *Il bilancio d'esercizio delle imprese: interrelazioni tra diritto civile e tributario*, cit., sosteneva che, tenuto conto delle rigidità delle norme fiscali e della flessibilità di quelle civilistiche, la dipendenza rovesciata dovesse essere intesa come trasformazione in prescrizioni vincolanti o inderogabili, ad opera del diritto tributario, di soluzioni civilisticamente opzionali.

(32) Cfr. M. CARDILLO, *La relazione di « dipendenza rovesciata » nella determinazione del reddito di impresa*, cit., il quale rileva che il fenomeno della dipendenza rovesciata traspare anche in altre norme del TUIR, quali, ad esempio, l'art. 71, comma 3, l'art. 55, comma 3, lett. b) e l'art. 62, comma 4.

(33) Cfr. M. T. BIANCHI, *Fisco e bilancio d'esercizio: nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie*, in *Il fisco*, 32, 2002.

(34) Sul punto, la Relazione al progetto Mirone (ovvero il progetto di riforma del diritto societario che prese avvio a seguito dell'emanazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366) affermava: "Ciò che comunemente viene definito inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio ha la sua causa nell'onere — imposto dall'art. 75 del TUIR — di far transitare per il conto economico i componenti negativi di reddito di cui si intende ottenere la deducibilità ai fini fiscali. Nei casi in cui il componente negativo sia privo di giustificazione

infatti, produsse quale conseguenza quella di generare una condizione di c.d. dipendenza rovesciata, intendendosi quella situazione in cui i criteri adottati per la redazione del bilancio risultano fortemente condizionati dalle disposizioni tributarie, con un risultato di "inquinamento" fiscale del bilancio d'esercizio (35).

Con il recepimento, nel 1991, della IV Direttiva Comunitaria del 25 luglio 1978, n. 660, il cui obiettivo fondamentale era quello di garantire "il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura e il contenuto dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti (36)", il Legislatore nazionale ha ritenuto opportuno intervenire allo scopo di salvaguardare l'aspetto della chiarezza della funzione informativa del bilancio (37). In un primo momento, con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, fu introdotta la c.d. "appendice fiscale" al conto economico, attraverso la quale sarebbe dovuta emergere l'influenza della normativa fiscale nel-

civilistica, avviene di fatto una predestinazione degli utili che altera, riducendolo, il risultato economico dell'impresa". La Commissione Mirone, in particolare, proponeva sia una modifica dell'art. 75 TUIR, sia una completa abrogazione dell'art. 2426, comma 2, c.c., che consentiva la possibilità di "effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" e, in quanto tale, risultava corresponsabile del predetto "inquinamento" fiscale.

(35) Cfr. G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 13 ss. L'A. precisa che, quando si parla di "dipendenza", si intende illustrare quella situazione in cui l'imponibile fiscale viene ottenuto applicando al risultato civilistico le variazioni previste dalla normativa fiscale, con la precisazione che, in questo caso, il transito nel conto economico è condizione necessaria per la deduzione fiscale del costo. Diversamente, si parla di "dipendenza rovesciata" quando, per effetto dell'iscrizione in bilancio di valori fiscali, il risultato civilistico è influenzato da quello fiscale.

(36) Così dispone la premessa al testo della IV direttiva CEE.

(37) Sul punto, per la verità, la IV direttiva si limitava a disporre che, in presenza di rettifiche di origine fiscale che potessero influenzare il valore delle voci di bilancio, dovesse indicarsi nell'allegato, dandone idonea motivazione, l'importo delle stesse (artt. 35, 39 e 43).

l'ar
reti
app
con

segi
503
do
l'isc
cani
mer
e de
valu
mic:
242;
delle
in a
tame
tifical
cont
di fi
dipe
siste
P

(
d'eser
decret
natura
delle
soluzio
applic
tipolo
(3
nuovi

l'ambito del bilancio civilistico. Nella specie, si stabilì che le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie dovessero essere esposti nel conto economico alle voci 24 e 25 (38).

In ragione delle difficoltà interpretative e applicative sorte a seguito dell'introduzione di tale normativa, la l. 8 agosto 1994, n. 503 abolì l'appendice fiscale e, contestualmente, inserì un secondo comma nell'art. 2426 c.c., in virtù del quale si permetteva l'iscrizione nel conto economico delle rettifiche di valore e accantonamenti di natura esclusivamente tributaria: conseguentemente, in forza del combinato disposto dell'art. 2426, co. 2, c.c. e dell'art. 75, co. 4, Tuir, si consentiva di svolgere, in bilancio, valutazioni esclusivamente fiscali, prive però di sostanza economica. La legge n. 503 del 1994 modificò, inoltre, il n. 14 dell'art. 2427 c.c., mediante il quale si impose l'individuazione dei motivi delle rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico. La nuova normativa aveva dunque completato, di fatto, il passaggio da un sistema incentrato sulla parziale dipendenza della normativa fiscale da quella civilistica ad un sistema di piena "dipendenza rovesciata (39)".

Nell'intento di eliminare il problema dell'inquinamento fisca-

(38) In tal modo, osservava P. FORMICA, *"Ruolo fiscale" del bilancio d'esercizio e rischi di nuovi fenomeni di "inquinamento fiscale"*, cit., era stata decretata la legittimità civilistica delle rettifiche e degli accantonamenti di natura esclusivamente tributaria, ponendo come condizione il confinamento delle poste fiscali in alcune ben individuate voci del conto economico. Tale soluzione, tuttavia, non ha prodotto i risultati sperati, a causa delle difficoltà applicative notevoli ad essa connesse. I dubbi riguardavano, essenzialmente, la tipologia di rettifiche che era possibile transitassero nell'appendice fiscale.

(39) Cfr. P. FORMICA, *"Ruolo fiscale" del bilancio d'esercizio e rischi di nuovi fenomeni di "inquinamento fiscale"*, cit.

le del bilancio di esercizio, nel 2003 furono realizzati due interventi legislativi, l'uno a livello civilistico, l'altro a livello fiscale, allo scopo di restituire al bilancio la sua originaria natura di documento redatto esclusivamente secondo le norme civilistiche e in base ai corretti principi contabili, mediante una revisione della sua disciplina, volta a ridurre il fenomeno delle interferenze fiscali e a garantire una maggiore autonomia tra ambito fiscale ed ambito civilistico. La scelta adottata dalla Commissione ministeriale presieduta dal Professor Franco Gallo, cui fu affidato il compito di individuare gli interventi necessari a tal fine, fu quella di prediligere un modello di c.d. "doppio binario sostanziale". Tale modello, a differenza del c.d. "doppio binario puro (40)", avrebbe infatti consentito di mantenere separato l'ambito civilistico da quello fiscale, permettendo però di continuare a godere di taluni benefici previsti dalla normativa tributaria.

Con la Riforma del diritto societario ad opera dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, si stabilì, in particolare, l'impossibilità di effettuare in bilancio valutazioni di natura esclusivamente fiscale, mediante l'abolizione del secondo comma dell'art. 2426 c.c., introdotto nel 1994. Contestualmente, il d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione dei criteri direttivi tracciati dall'art. 4, l. 7 aprile 2003, n. 80, recante "*Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale*", nel confermare il principio in virtù del quale le spese e gli altri componenti negativi di reddito possono essere dedotti dalla base imponibile solo previa iscrizione al conto economico dell'esercizio, ex art. 109, co. 4, Tuir, ha introdotto alla lett. b) della predetta norma un secondo periodo, ai sensi del quale "*gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni*

(40) Il c.d. doppio binario puro implica una netta separazione tra reddito d'esercizio e reddito imponibile.

e q
neg
rial
ave
dec
ne
avr

il p
lasc
opp
smc
dite
dep
Tut
pre
mec

200
nor
alcu
pro
han
zio
co.
effe
redc

una
socie
utiliz

Corr.

nuov

e quelli dei fondi relativi (41)". In questo modo, un componente negativo di reddito riconducibile nella categoria dei beni materiali o immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti, avente rilevanza esclusivamente fiscale, avrebbe potuto essere dedotto dal contribuente mediante una semplice contabilizzazione in un documento extracontabile, di natura conciliativa, che avrebbe costituito parte integrante della dichiarazione.

Di fatto, a seguito di tale riforma, si eliminava definitivamente il problema dell'inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, lasciando intatta la possibilità per i contribuenti di fruire delle opportunità fiscali in vigore: infatti, la previsione di un meccanismo di deduzione extracontabile degli elementi negativi di reddito derivanti da valutazioni civilistiche, rispondeva alla logica di depurare il bilancio dagli inevitabili condizionamenti fiscali (42). Tuttavia, si è osservato, la soluzione adottata dal Legislatore presentava molteplici problemi interpretativi e complessità di meccanismo (43).

La l. 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge Finanziaria per il 2008), nell'intento di ridefinire i rapporti tra norma fiscale e norma civilistica in tema di bilancio d'esercizio, ha formulato alcune modifiche volte a realizzare una semplificazione della procedura di determinazione del reddito di impresa che, però, hanno riproposto il problema del raccordo tra risultato d'esercizio e base imponibile. La riforma, infatti, ha modificato l'art. 109, co. 4, lett. b), Tuir, nella parte in cui riconosceva la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili dei componenti negativi di reddito a carattere valutativo. La riformulazione della norma ha

(41) Si precisa che il prospetto contabile previsto dalla norma ha trovato una sua prima attuazione nel QUADRO EC, da allegare alla dichiarazione di società di capitali, enti commerciali ed equiparati — Modello Unico 2004-Sc, utilizzato dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

(42) Cfr. P. MORETTI, *Le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio*, in *Corr. trib.*, 5, 2005, 368 ss.

(43) Cfr. P. FORMICA, *"Ruolo fiscale" del bilancio d'esercizio e rischi di nuovi fenomeni di "inquinamento fiscale"*, cit.

determinato, come conseguenza, la non ammissione in deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito se non nella misura in cui risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza (44) e, in tal modo, ha contribuito ad accentuare la dipendenza dell'imponibile fiscale dai principi e dalle valutazioni civilistiche, sebbene all'Amministrazione finanziaria sia stato conferito il potere di disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati al conto economico "se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili" e sebbene, in merito, si fosse osservato come «l'eliminazione della disciplina delle deduzioni extracontabili [fosse] orientata a rafforzare ulteriormente il principio di derivazione — e quindi di "dipendenza" — del reddito imponibile dal reddito d'esercizio e il principio di preventiva imputazione a conto economico quale condizione di generale deducibilità fiscale di un componente negativo di reddito. Il tutto con l'obiettivo di ridurre il più possibile il disallineamento fra reddito d'esercizio e reddito imponibile, generato

(44) Sul punto si veda E. FUSA, *Dal principio della neutralità dell'imposizione alla derivazione accentuata*, in *Pratica contabile*, 10, 2008, 15 ss. Si considerano comunque imputati a conto economico i componenti rilevati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Inoltre, sono ugualmente deducibili: a) i componenti imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

negli
eviden
(
2008
roves

3. I
I
impc
febb
vati

(
civilis
26.

(
europ
conta
regole
monc
IAS
Stand
count
visto
quota
del R
diver
conta
comp
di val
IASB
SME
di arr
30 di
2001
l'artic
3), ce
ment
serviz

negli ultimi anni attraverso l'adozione del doppio binario (con evidenza nel quadro EC) (45) ».

Ciononostante, come anticipato, la legge finanziaria per il 2008 ha rafforzato il ritorno al meccanismo di "dipendenza rovesciata" del bilancio civilistico dal reddito di impresa.

3. Il principio di derivazione per i soggetti IAS/IFRS-adopters.

Il tema del disallineamento tra valori contabili e fiscali si è imposto in modo netto con l'introduzione, da parte del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, dei principi contabili internazionali approvati dallo *International Accounting Standard Board* (IASB) (46)

(45) Cfr. G. PICCINELLI, *Il bilancio di esercizio e le imposte dirette: norme civilistiche, regole IAS e disposizioni tributarie nelle loro mutue relazioni*, cit., 26.

(46) Cfr. Regolamento (CE) n. 1606 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplinante l'adozione e l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; tali principi costituiscono un sistema di regole contabili, di matrice anglosassone, riconosciute ed utilizzate a livello mondiale per la redazione dei conti (d'esercizio e consolidati) delle società. Gli IAS (*International Accounting Standards*), e le relative interpretazioni, le *Standing Interpretations Board*, sono stati adottati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB). L'approccio eurounitario sul tema ha previsto un doppio regime distinguendo tra tipologie di società: per quelle quotate nei mercati regolamentati degli Stati membri è stato previsto l'utilizzo del Regolamento per recepire i principi contabili IAS/IFRS (*self executing*); diversamente, per le società non quotate, sono state modificate le direttive contabili già adottate, al fine di rendere i relativi bilanci maggiormente compatibili con il nuovo assetto IAS *compliant* in attesa di compiere una serie di valutazioni in merito al recepimento comunitario dei principi emanati dallo IASB per la redazione del bilancio delle piccole e medie imprese (c.d. *IFRS for SMEs*). A livello domestico, il primo intervento di adeguamento al processo di armonizzazione contabile eurounitario si è avuto con l'emanazione del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, che, nel recepire parzialmente la Direttiva n. 2001/65/CE (c.d. Direttiva sul *fair value*), ha introdotto nel codice civile l'articolo 2427-bis e il comma 2, n. 6-bis dell'articolo 2428 c.c., (oggi comma 3), con efficacia a far data dal 1° gennaio 2005. L'introduzione nell'ordinamento nazionale dei principi contabili IAS/IFRS è avvenuta a seguito dell'esercizio della delega contenuta nell'art. 25 della l. 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d.

che, basati non solo su metodi di calcolo contabile differenti rispetto a quelli previsti dagli artt. 2423 ss., c.c. (47) ma anche su

legge Comunitaria 2003) con l'emanazione del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, rubricato "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali". Sull'opportunità di estendere tale recepimento anche a imprese diverse da quelle bancarie e di intermediazione finanziaria, Assonime, con la Circolare n. 48 del 1° dicembre 2004, ha precisato che l'opportunità di avvalersi di tale delega è stata lungamente dibattuta. In particolare, fino a qualche tempo fa, sembrava prevalere l'orientamento di dar seguito ad essa solo per i bilanci di esercizio e per i bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari a motivo della loro particolare posizione nel contesto nazionale ed internazionale. La scelta di ricomprendere nell'ambito applicativo del provvedimento anche gli altri soggetti è motivata probabilmente dall'esigenza di non inficiare le finalità della delega di attuare un'omogenea diffusione dei nuovi principi contabili". Da ultimo, il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Decreto Milleproghie), conv. con modif. in l. 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, commi 26, 27 e 28 ha introdotto una serie di disposizioni integrative della disciplina di recepimento nel nostro Paese dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare e diversamente da quanto inizialmente stabilito dal d.lgs. n. 38/2005, è stato previsto che l'entrata in vigore di nuovi principi contabili internazionali (e delle loro modifiche) a partire da quelli adottati con Regolamenti CE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, non sarà più né immediata né automatica, essendo stata introdotta la possibilità per il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere dell'OIC e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP (oggi IVASS), di emanare un decreto attuativo volto a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi internazionali e la disciplina di bilancio contenuta nel codice civile. Tali disposizioni di coordinamento sono state previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 8 giugno 2011.

(47) Si pensi alla bipartizione tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie prevista dai principi contabili nazionali e la tripartizione tra attività *held for trading*, *held to maturity* e *held for sale*. Di queste ultime categorie, le prime due categorie sono valutate al *fair value* con iscrizione a conto economico o direttamente a patrimonio netto; per i titoli *held to maturity* si applica il criterio del costo ammortizzato. A livello contabile nazionale, invece, dove, sino all'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, non era previsto il criterio del *fair value* era consentita una valutazione al costo, rettificato per le perdite durevoli di valore o al minore tra costo e valore di mercato.

ambi
gener
fiscal
nazio
intro.
2007.
S
zione
18 ag
deve
veriti
societ
Il
zione
la val
prospe
della
consia
realizz
dei pr
temen
conto
conosc
ricomp
6) i c
eserciz

(48
za della
(49
(50
Relazio
intesto
già cont
internaz

ambiti di applicazione più ampi (48), hanno inevitabilmente generato dei problemi di coordinamento rispetto al trattamento fiscale riservato ai soggetti che adottavano i principi contabili nazionali (49), problemi che hanno portato il Legislatore ad introdurre una (prima) serie di modifiche con la l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Si consideri che la normativa interna in tema di determinazione del bilancio di esercizio, sino all'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, prevedeva, all'art. 2423 c.c.: *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*.

Il successivo art. 2423-bis c.c., dedicato ai *"Principi di redazione del bilancio"* (c.d. postulati di bilancio), disponeva che: *"1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (50); 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*.

(48) Sostanzialmente derivanti dall'adozione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (cd. *substance over form*).

(49) Cfr. Assonime, Circolare n. 48/2004.

(50) Previsione introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Secondo la Relazione di accompagnamento al decreto, con tale modifica normativa si è inteso far riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma già contenuto nel principio contabile OIC n. 11, nonché nei principi contabili internazionali (IAS).

Questa impostazione (51), rappresentando gli elementi attivi e passivi secondo il criterio del costo storico, consentiva di mantenere risultati relativamente costanti nei vari esercizi in quanto non considerava le plusvalenze che fossero state realizzate, evidenziando così risultati compatibili con l'utile civilistico (52).

Il criterio del costo storico si differenzia profondamente da quello del *fair value*, già adottato a livello contabile internazionale, che consente di rappresentare in bilancio l'effettivo andamento dell'impresa e dei suoi componenti patrimoniali, con tutti i rischi di oscillazione che tale metodo di valutazione comporta.

Inoltre, il criterio di valutazione di cui all'art. 2423-bis c.c., secondo cui si deve dare rilievo alla funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato, si differenziava (se non altro per la formulazione (53)), da quello adottato a livello

(51) Cfr. I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in IAS/IFRS, *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 211 ss.

(52) Cfr. G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, in *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 7 ss.

(53) La Relazione di accompagnamento al d.lgs. 16 gennaio 2003, n. 3, nel descrivere la novità introdotta con il riferimento alla funzione economica, ha richiamato i contratti di pronti contro termine in cui un soggetto acquista titoli con l'impegno di rivenderli allo stesso soggetto cedente a condizioni pre-concordate. In una simile circostanza, precisa la Relazione, non si dovranno appostare le registrazioni di acquisto e vendita dei titoli in quanto le stesse non avvengono, rimanendo i titoli presso il venditore; in questo caso, dovranno essere registrate unicamente le operazioni di credito e debito derivanti dall'accordo sottostante all'operazione. Sulla scarsa incisività della formulazione "funzione economica", cfr. B. IANNELLO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 118. Secondo A. PROVASOLI, *Il bilancio di esercizio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2003, 200, la nozione "funzione economica" dovrebbe intendersi nel senso di "valore di funzionamento"; secondo G.E. COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in *Il Bilancio di esercizio*, Milano, 2003, 43, si dovrebbe fare riferimento ad una stima economica; infine, secondo V. SALAFIA, *Del bilancio*, in AA.VV., *Codice commentato delle nuove società*, Milano 2004, 726, prescindendo dal parametro del costo, si potreb-

conta
riliev
Ques
sostat
linee
Prese
del bi
attenc
event
rileva
econo.
tettata
Co
valuta
il Leg
Q
le par
dei pr
patrim
anche
vedenc

bero pr
doli all'
(54
za fiscal
Si segna
ha evide
di eserc
effetto c
patrimo
mente c
inserita
che fa ril
bilancio
tivo anc
direttam
7/E del :

contabile nazionale (OIC 11) e internazionale, in cui si è dato rilievo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Questo tipo di approccio, volto a dare prevalenza al rapporto sostanziale in luogo di quello formale, è stato ricondotto dalle linee guida contenute nel *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, al principio di attendibilità del bilancio: l'informazione che viene fornita, infatti, per essere attendibile, deve "rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare" in modo tale che gli stessi "siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale o architettata".

Come detto, delle conseguenze fiscali che tali asimmetrie di valutazione contabile sono in grado di generare si è preoccupato il Legislatore con la legge Finanziaria per il 2008.

Quest'ultima, dopo aver eliminato dal testo dell'art. 83 Tuir, le parole "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio (54)" ha introdotto, ai fini delle imposte dirette (non anche dell'Iva), il principio della c.d. derivazione rafforzata prevedendo che, per i soggetti IAS-adopters, "valgono anche in

bero prendere in considerazione gli elementi dell'attivo e del passivo valutandoli all'interno dell'attività economica complessiva cui appartengono.

(54) Tale eliminazione non avrebbe tuttavia fatto venir meno la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio netto. Si segnala, infatti, che la relazione di accompagnamento al Regolamento IAS ha evidenziato come la citata eliminazione dell'inciso che prevedeva che l'utile di esercizio dovesse essere aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio "non abbia una portata sostanziale", in quanto "frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell'articolo 83 del TUIR e sopra commentata — la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio — è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale", cfr. Circolare Agenzia delle Entrate, n. 7/E del 28 febbraio 2011.

deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili (55)".

Tale rapporto di derivazione non è stato tuttavia adottato pienamente in quanto, tra i criteri contabili internazionali applicabili in ambito fiscale "*in deroga alle disposizioni dei successivi articoli*", non rientravano quelli concernenti la valutazione e la misurazione degli elementi di ricavo e di costo, avendo ritenuto il Legislatore non opportuno sacrificare, in nome di tale rapporto di derivazione, le regole previste dal Tuir in materia di certezza del rapporto tributario o tutela da comportamenti elusivi o abusivi (56).

Pertanto, come precisato dall'art. 2, co. 1, Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, n. 48, "*Regolamento attuativo della nuova disciplina delle società IAS/IFRS*", il principio di derivazione rafforzata non si applica rispetto agli aspetti valutativi e di riparto dei componenti positivi e negativi di reddito nonché quelli di esenzione od esclusione dal reddito. In particolare, tale articolo prevede che "*devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico (57)*", introducendo così una deroga a quanto previsto da tale norma che, in ordine alla rilevanza fiscale dei costi e dei ricavi, si riferisce ai requisiti di certezza (58) e determinabilità (59) dei componenti

(55) In dottrina si veda per tutti AA.VV., *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, a cura di G. Zizzo, Milano, 2011.

(56) Cfr. G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. FALSITTA (a cura di), *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, 2010.

(57) La disapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, art. 109, TUIR, si è resa necessaria, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, "per superare le incertezze applicative generate dal riferimento ai criteri di certezza e di oggettiva determinabilità individuati in maniera difforme rispetto a quanto previsto nei bilanci IAS/IFRS".

(58) Cfr. Ris. min. 22 ottobre 1981, n. 9/2940, Ris. min. 5 marzo 1998, n. 14/E; Ris. min. 2 giugno 1998, n. 52/E. Cfr. Cass. 11 settembre 2001, n. 11604, per cui il requisito della certezza risulta "derogatorio rispetto a quello

redditi
za (60)
propr
Il
dispos
previsi
I del te
compo
riparti.
o esclu
dito in
consen
stabilis
servizio
to".

Co
ritenut
IAS no
mento
canton;
prettan
nazione
anche a

Sen
zioni tri
di beni,
restando

di compe
butiva de
(59)

di determ
economic
(60)

1985 ss. e

redditali nonché alla determinazione dell'esercizio di competenza (60) in base al momento dell'acquisto o del passaggio della proprietà o di altro diritto reale sui beni.

Il successivo co. 2, dell'art. 2, del d.m. n. 48 del 2009, ha disposto che *“Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”*.

Come precisato dalla Relazione illustrativa al decreto, « si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS ».

Sempre nell'ottica di preservare l'applicazione delle disposizioni tributarie specificamente previste per determinate categorie di beni, il co. 3 dell'art. 3 del *“Regolamento”* prevede che *“Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS*

di competenza” oltre che esser stato previsto a “tutela della capacità contributiva dell'obbligato di imposta” con sentenza 2 novembre 2001, n. 13582.

(59) Cfr. Ris. min. 11 marzo 1981, n. 9/375 ove si precisa che il concetto di determinabilità presuppone il compimento di una valutazione di tipo economico suffragata da criteri oggettivi; Ris. min. 5 marzo 1998, n. 14/E.

(60) Cfr. M. LEO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2010, 1985 ss. e dottrina ivi citata.

eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni" stesse.

In questo modo il Legislatore ha neutralizzato, operando sulle procedure di derivazione, le divergenze sostanziali che caratterizzavano i soggetti *IAS-adopters* da quelli non *IAS-adopters*, sebbene tali divergenze fossero destinate a riemergere in sede di dichiarazione, allorquando ai risultati basati su qualificazioni di tipo economico/sostanziale operate dai soggetti *IAS-adopters*, si contrapponevano risultati basati su qualificazioni di tipo formale che non richiedevano alcun apprezzamento in ordine alla bontà o meno dell'operazione iscritta in bilancio.

Poiché a seguito dell'emanazione del d.m. n. 48 del 2009, i principi contabili IAS/IFRS hanno subito delle modifiche, si è reso necessario introdurre ulteriori previsioni di coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali con il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 che, emanato (61) ai sensi dell'art. 2, co. 28, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Milleproroghe), conv. con mod. in l. 26 febbraio 2011, n. 10, ha risposto all'esigenza di impedire il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione o doppia deduzione che la prevalenza degli IAS/IFRS rispetto alle disposizioni del Tuir poteva generare (62).

Tale decreto, che è intervenuto sia con riferimento alla disciplina Ires sia Irap, ha previsto, all'art. 2, che *"I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto*

(61) Tale emanazione era imposta dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 4, d.lgs. n. 38/2005, introdotti dall'art. 2, comma 26, d.l. n. 225/2010.

(62) Tale decreto ha infatti introdotto, modificandolo, il comma 7-quater all'art. 4, d.lgs. n. 38/2005, prevedendo che, qualora dovessero essere approvati nuovi principi contabili internazionali o modifiche di quelli esistenti con Regolamento UE, sarà possibile, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanare un apposito decreto contenente le disposizioni di coordinamento necessarie per determinare la base imponibile Ires e Irap. Sulla natura di "delega in bianco" di tale previsione, cfr., A. MANZITI - F. MARIOTTI, *Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio: un recupero di sovranità tributaria*, in *Corr. Trib.*, 14, 2011, 1121 ss.

delle
conc
ne n
preco
ne a
I
vant.
tame
cont
della
econ
a cor.
sizio
a pat
econ
I
di att
non a
tate a
IAS :
A
di de
è stat
impo:
per i
alcun
comp
netto,
6
destina
art. 11
relazio
fiscale
comple
tale sez

delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo per effetto dell'imputazione a conto economico".

Ai sensi del secondo comma, "I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI)".

Il Legislatore ha pertanto deciso, con la norma in commento, di attribuire rilevanza fiscale anche a tutte quelle componenti che, non ancora imputate a conto economico, fossero già state imputate alla "nuova" voce "Other comprehensive income" di cui allo IAS 1 (63).

Anche dal punto di vista dell'Irap, che prevede un principio di derivazione dai risultati di bilancio, per i soggetti IAS-adopters è stato previsto che concorressero alla formazione della base imponibile quei componenti corrispondenti a quelli individuati per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, senza alcuna rilevanza delle voci iscritte tra gli OCI: pertanto, le componenti reddituali registrate in tale sezione o a patrimonio netto, sarebbero risultate o imponibili o deducibili dall'Irap in

(63) È questo ad esempio il caso delle obbligazioni immobilizzate, destinate ad assumere rilevanza fiscale unicamente al momento del realizzo ex art. 110, comma I-bis, TUIR. Sul tema della rilevanza fiscale dell'OCI, la relazione illustrativa al d.m. ha precisato che "l'art. 2 conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata *Other comprehensive income* (OCI)" non essendo tale sezione espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel TUIR.

qualsiasi momento della loro imputazione a conto economico; qualora, invece, gli IAS/IFRS non avessero mai previsto l'imputazione a conto economico, tali componenti avrebbero rilevato ai fini Irap secondo le regole ordinarie previste dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Queste disposizioni di coordinamento comportavano pertanto che, nel caso in cui il componente positivo o negativo assumesse rilievo fiscale per effetto dell'imputazione ad OCI, il successivo transito a conto economico non avrebbe rilevato ai fini della determinazione del reddito imponibile (64), mentre, al contrario, qualora una disposizione del Tuir attribuisse rilevanza fiscale ai componenti positivi e negativi al momento dell'imputazione a conto economico, il secondo periodo dell'art. 2 avrebbe confermato la temporanea irrilevanza dell'imputazione di quella componente ad OCI (65).

4. Il principio di derivazione e la capacità contributiva.

Nonostante, come si è osservato, successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 38 del 2005 il Legislatore abbia « manifestato, per fatti concludenti anche se non in termini espressi, un preciso indirizzo, vale a dire quello di neutralizzare ai fini impositivi gli effetti dell'adozione degli IAS, e ciò allo scopo di non alterare sensibilmente la base di commisurazione del reddito delle società che adottano gli IAS ed al fine, concorrente, di mantenere — perlomeno tendenzialmente — gli stessi criteri di tassazione sia per i “soggetti IAS” che per i “soggetti non IAS” », tuttavia tale neutralizzazione ha, di fatto, aumentato « il divario tra valori

(64) Si consenta il rinvio a G. CORASANITI, *Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari*, in *Corr. Trib.*, 27, 2011, 2198 ss.

(65) Cfr. F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Conto economico separato, Oci - Other comprehensive income e patrimonio netto: imputazione dei componenti reddituali*, in *Il fisco*, 38, 2011, 6137.

civili e
il prin
Al
stretta
ragion
capaci
compi
preliev
unica
dei mi
zione
Cc
tiva, o
presup
nel “p
catego
essere
Al
dunqu
tazioni
principi
Al
———
(66
IAS/IFR
comm.,
(67
202.
(68
compati
damenta
1999, 1,
Costituz.
nozione
ove l'A.
principi
economi

civili e valori fiscalmente riconosciuti, indebolendo ulteriormente il principio di derivazione (66) ».

Al riguardo, si è osservato che il principio di neutralità è strettamente collegato ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nonché al principio di capacità contributiva consacrato dall'art. 53 Cost. in quanto, comprensibilmente, « laddove dovessero verificarsi difformità di prelievo fiscale tra "soggetti IAS" e "soggetti non IAS" come unica conseguenza della difformità di rappresentazione contabile dei medesimi fatti di gestione, potrebbe configurarsi una violazione dei suddetti principi (67) ».

Con particolare riferimento al principio di capacità contributiva, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 72 Tuir, il presupposto dell'Imposta sul reddito delle società è individuato nel "*possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6*" e che, tale presupposto, deve essere interpretato e considerato alla luce del citato principio.

Al riguardo, ai fini delle riflessioni che seguiranno, sembra dunque opportuno soffermarsi brevemente sulle diverse interpretazioni che i cultori del diritto tributario italiano hanno dato del principio di capacità contributiva.

Alcuni Autori (68), infatti, enfatizzano « il criterio di appar-

(66) L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in *IAS/IFRS La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in *Quad. di giur. comm.*, Milano, 2007, 194 ss.

(67) L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, cit., 202.

(68) Sul tema si vedano, senza pretese di completezza: G. GAFFURI, *La compatibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive con i precetti fondamentali dell'ordinamento giuridico: stato della questione*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, 1, 843; ID., *Il senso della capacità contributiva*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 31 ss.; ID., *La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, cit., 93 ss., ove l'A. ribadisce che la capacità contributiva, interpretata in conformità ai principi costituzionali e con riguardo alla sua funzione, è non già forza economica generica, ma particolare o meglio particolarmente qualificata,

tenenza proprietaria » e presuppongono « la inscindibilità tra la persona del contribuente e i suoi diritti proprietari », fondando « l'interpretazione dell'art. 53, comma 1 (...) sul dogma della giuridica necessità che la tassazione avvenga sempre con riferimento a situazioni ed eventi che siano "contenitori" di elementi patrimoniali e fattori di arricchimento materiale del contribuente ». Tale impostazione teorica presuppone, conseguentemente, che « il sistema tributario è e deve essere costituito solo da tributi aventi presupposti a contenuto economico-patrimoniale e, di conseguenza, i soggetti passivi dei tributi medesimi devono essere

perché con la discriminazione fra ricchezza suscettibile di prelievo tributario e quella che, secondo i criteri più oltre indicati, non lo è, si può garantire correttamente la sussistenza dell'economia privata, senza ridurre l'insopprimibile fabbisogno dello Stato; e 307 ss., ove l'A. afferma espressamente che la tesi che predica il distacco assoluto tra idoneità alla sopportazione del carico fiscale e disponibilità, giuridica o di fatto, di una sostanza positivamente adeguata a garantire i mezzi per fronteggiare il peso del tributo, senza effetti radicalmente eversivi, può essere definita "inquietante", poiché si traduce nell'affermazione di una reciproca indifferenza, in linea di principio, tra il prelievo fiscale e ricchezza atta a fronteggiarlo. In particolare, l'A. sostiene che « l'idoneità a sopportare il carico fiscale è, da un canto, rivelata e attestata da manifestazioni di forza economica o di ricchezza, alle quali il Legislatore, conseguentemente, deve fare riferimento per legittimare le sue scelte impositive, e, dall'altro, protegge contro prelievi eversivi per qualità (ovvero per l'oggetto imponibile prescelto) o per quantità (cioè per la misura del gravame), tutelando altresì, nei confronti dell'intrusione fiscale, la sopravvivenza dell'economia produttiva e operosa, opposta all'ente pubblico e alle sue esigenze finanziarie. Queste componenti essenziali (...) devono possedere i requisiti della concretezza e dell'effettività (...) »; ID., *Ancora dell'attitudine alla contribuzione*, in *Rass. trib.*, 2013, 5, 975 ss.; G. FALSITTA, *Aspetti e problemi dell'Irap*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, 1, 500 ss.; ID., *L'Irap e il trattamento fiscale del lavoro*, *ibidem*, 2000, 1, 103 e 110 ss.; ID., *Il doppio concetto di capacità contributiva*, *ibidem*, 2004, 1, 889; ID., *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Milano, 2008, *passim*; F. MOSCHETTI, *Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 46 ss.; I. MANZONI, G. VANZ, *Il diritto tributario. Profili teorici e sistematici*, Milano, 2007, 40; E. DE MITA, *Irap, Irpef, Fantasia e acrobazie*, in *Il Sole-24 Ore*, 15 ottobre 1997; R. LUPI, *L'Irap tra giustificazioni costituzionali e problemi applicativi*, in *Rass. trib.*, 1997, 1407 ss.

identità
patrim
sogget
degli s
ne) ».
sione '
nei ter
solo ec
elemen
zione c
patrim
passivo
larità d
tali da
butaria
Alti

(69)

(70)

di compl
tributaria
capacità c
fiscale e la
e Corte C.
ID., *Ancora
sui "limiti
principio*,
2014, 19;
contributi
zionalità d
ss.; P. BOS
prezzamen
nale, L. P
precisame
rispetto al
messo in
essenziale
senterebbe
sistema tril

identificati solo con titolari di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, disponibili e scambiabili sul mercato (e cioè con soggetti i quali dispongono, sin dal verificarsi del presupposto, degli strumenti patrimoniali per soddisfare la relativa obbligazione) ». In virtù di tale tesi, tradizionalmente definita con l'espressione "*ability to pay*", la capacità contributiva deve essere intesa nei termini di « capacità espressa da presupposti che non sono solo economicamente valutabili, ma richiedono anche specifici elementi di patrimonialità, nel senso della necessaria identificazione del c.d. indice di potenzialità economica con una ricchezza patrimoniale, liberamente disponibile, appartenente al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria » e identificata con la « titolarità di situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale, tali da consentire l'estinzione dell'obbligazione (pecuniaria) tributaria (69) ».

Altri Autori (70), invece, definiscono il concetto di capacità

(69) In questi termini F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, Bologna, 2007, 81.

(70) Aderiscono a tale seconda tesi, anche in questo caso senza pretese di completezza: F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, cit., 83 ss.; ID., *L'uguaglianza tributaria*, Napoli, 2012; ID., *L'evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva*, in *Rass. trib.*, 2013, I, 499 ss.; A. FEDELE, *La funzione fiscale e la capacità contributiva nella Costituzione italiana*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 11 ss.; ID., *Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella Costituzione Italiana e sui "limiti" costituzionali all'imposizione*, in *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva*, L. SALVINI - G. MELIS (a cura di), Padova, 2014, 19; ID., *Imposta regionale sulle attività produttive principio di capacità contributiva*, in *Giur. comm.*, 2002, 2, 131 ss.; M. BASILAVECCHIA, *Sulla costituzionalità dell'Irap; un'occasione non del tutto perduta*, in *Rass. trib.*, 2002, 1, 310 ss.; P. BORIA, *Il bilanciamento di interesse fiscale e capacità contributiva nell'apprezzamento della Corte Costituzionale*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, L. PERRONE - C. BERLIRI (a cura di), Napoli, 2006, 57 ss., il quale, più precisamente, esalta l'interesse fiscale sottolineandone la contrapposizione rispetto al principio di capacità contributiva. In particolare, come chiaramente messo in luce da G. GAFFURI, *La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, cit., 310, l'A. ritiene che l'interesse fiscale rappresenterebbe la tendenza insopprimibile a conseguire la massima efficienza del sistema tributario e il massimo vantaggio dell'ente impositore, ai quali corri-

contributiva « in un'ottica meramente distributiva, in cui il soggetto passivo è scelto in base a fatti e atti che non dimostrano necessariamente una forza economica a contenuto patrimoniale e in cui (...) il raggiungimento dell'obiettivo della "giusta imposta" è affidato, conseguentemente, al solo rispetto del principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. e presupposto dall'art. 53, comma 1, Cost. (71) », in tal modo scindendo la persona del contribuente dai suoi diritti proprietari e considerando la funzione fiscale come « vera e propria funzione di riparto del carico pubblico tra i consociati (72) ».

Ebbene, alla luce di quanto detto, si è rilevato che, aderendo alla tradizionale teoria della capacità contributiva intesa come "*ability to pay*", ovvero come espressiva di una ricchezza di cui effettivamente il soggetto passivo può disporre, il risultato di esercizio come misurato dagli IAS non possa considerarsi idoneo a concretarne il presupposto. Ciò in quanto « l'applicazione degli IAS dà luogo a risultati più "volatili" e comporta l'esposizione in bilancio di utili anche in parte cospicua non realizzati (73) ».

sponderebbe la mera soggezione del contribuente alla discrezionalità normo-produttiva del Legislatore. Al contrario, il principio di capacità contributiva imporrebbe il rispetto della razionalità nei progetti di riparto dei carichi tributari, implicando la minore compressione possibile dei diritti individuali.

(71) F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, cit., 82.

(72) In particolare, secondo F. GALLO, *Le ragioni del fisco*, cit., 82, chi interpreta il riferimento alla capacità contributiva come fissazione di un mero criterio distributivo acconsente a che la ripartizione del carico pubblico avvenga, per la soddisfazione dell'interesse generale, in base a scelte di ordine sociale fatte dal Legislatore nella sua discrezionalità, scelte che possono anche escludere il riferimento a una "ricchezza" del contribuente avente contenuto patrimoniale.

(73) L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, cit., 205. L'A. rileva infatti che, benché anche nel sistema "classico" di misurazione del reddito in base al bilancio civilistico non manchino elementi reddituali connotati da una certa astrattezza e comunque non (ancora) oggetto di un effettivo possesso, non vi è dubbio che la piena derivazione del reddito imponibile dal risultato di un bilancio redatto sulla base degli IAS porterebbe all'estrema accentuazione del problema.

Di
inteso
rio di
che, il
capaci
economi
mica, i
ad ass
possie
degli I

Ri
compa
esister
cui si
principj
meno,
finalità
perseg
curare
« evita
misura
del co
che «
nasco

5. I
2

Il
n. 139

(74
205.
(75
(76

Diversamente, se il concetto di capacità contributiva viene inteso in un'ottica meramente distributiva, quale semplice criterio di riparto del carico tributario, con la necessaria conseguenza che, in tal caso, possono considerarsi manifestazione di tale capacità anche « presupposti che, pur ricollegati a fenomeni economici, non sono espressivi di una effettiva capacità economica, non sembra che l'art. 53 Cost. possa costituire un ostacolo ad assoggettare ad imposizione un risultato di esercizio che possieda le caratteristiche di quello espresso dall'applicazione degli IAS (74) ».

Risulta dunque del tutto evidente, anche con riferimento alla compatibilità rispetto al dettato costituzionale, il disallineamento esistente tra soggetti IAS-adopters e soggetti non IAS-adopters, cui si accompagna, per i primi, una forte attenuazione del principio di derivazione consacrato nell'art. 83 Tuir. Tale fenomeno, in particolare, consegue necessariamente alle divergenti finalità tra rappresentazione data dai principi IAS e finalità perseguite dal sistema fiscale nazionale, al precipuo fine di assicurare che sia garantita certezza al rapporto tributario (75) « evitando, nei limiti del possibile, che la tassazione e la sua misura dipendano da valutazioni personali, ancorché meditate, del contribuente », nonché allo scopo di scongiurare il pericolo che « le stime e l'esercizio della discrezionalità tecnica possano nascondere comportamenti elusivi (76) ».

5. Il nuovo bilancio d'esercizio alla luce del d.lgs. n. 139 del 2015.

Il 4 settembre 2015 è stato pubblicato il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha recepito in Italia la direttiva 2013/34/UE del

(74) L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, cit., 205.

(75) S. MULEO, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2016, 366.

(76) G. GAFFURI, *Diritto tributario*, Padova, 2006, 456 ss.

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, abrogando le direttive 78/660/CEE (c.d. IV direttiva) e 83/349/CEE (c.d. VII direttiva) che disciplinavano, rispettivamente, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (77).

Le novità introdotte riguardano sia il libro V, titolo V del codice civile, per quanto concerne la redazione del bilancio d'esercizio, sia il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento al bilancio consolidato. Le nuove norme, che trovano applicazione solo riguardo alle società e ai gruppi di società che non adottano i principi contabili internazionali, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e, di conseguenza, interessano i bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio a decorrere dalla predetta data e non l'esercizio 2015 ed il relativo bilancio.

Nella specie, il d.lgs. n. 139 del 2015 ha introdotto rilevanti novità sia in tema di bilancio d'esercizio sia in tema di bilancio consolidato, intervenendo tanto sui principi di redazione del bilancio, quanto sulla documentazione necessaria ai fini della predisposizione dello stesso (78). Viene in considerazione, in particolare, il Capo II della nuova normativa, rubricato "*Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato*", composto da due articoli (art. 6 e art. 7) che hanno integrato, rispettivamente, la disciplina contenuta nel codice civile e quella contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, allo scopo di allineare le disposizioni in materia di bilancio ai principi affermati dalla Direttiva 2013/34/UE.

(77) Cfr. C. SOTTORIVA, *Il d.lgs. n. 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Le Società*, 10, 2015, 1061 ss.; C. MEZZABOTTA, *Le novità del bilancio d'esercizio: come potrebbe intervenire l'OIC?*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 11, 2015, 23 ss.; M. ORLANDI, *Il nuovo bilancio d'esercizio: modifiche, impatto e adeguamenti necessari*, in *PMI*, 2, 2016, 5 ss.

(78) In dottrina si vedano, in particolare, A. QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, in *A&F*, 11, 2015, 7 ss.; C. SOTTORIVA, *Il d.lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1061 ss.

serva
appo
zione
di ur
critic
rio, c
tà (7'
man
volto
d.lgs
risch
civili
U
slativ
prese
del c
sulla
sogge
di de
(
in te
codic
passi
mant
non
denz
(
sull'es
eviden
riduce
econo
preser
(
del di

All'indomani dell'entrata in vigore del citato decreto, si osservava in dottrina che, specialmente alcune delle modifiche apportate, avrebbero avuto il pregio di ridurre l'ambito di discrezionalità nella redazione del bilancio, sia attraverso l'imposizione di un solo criterio di iscrizione e valutazione per alcune "poste critiche", sia attraverso la presentazione del rendiconto finanziario, di cui viene disposta, dalla nuova normativa, l'obbligatorietà (79). Non ci si poteva tuttavia esimere dal considerare che, in mancanza di un intervento normativo da parte del Legislatore e volto a coordinare la normativa fiscale, contenuta nel Tuir e nel d.lgs. n. 446 del 1997, con le nuove disposizioni civilistiche, rischiava di delinarsi, ancora una volta, un "doppio binario civilistico-fiscale".

Una delle più importanti novità introdotte dal decreto legislativo in parola, sulla quale merita di soffermarsi ai fini del presente lavoro, è rappresentata dalla codificazione, all'interno del codice civile, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cui è recentemente conseguita l'estensione, anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, del principio di derivazione rafforzata.

Come si è precedentemente evidenziato, la normativa interna in tema di bilancio d'esercizio originariamente contenuta nel codice civile imponeva di rappresentare gli elementi attivi e passivi secondo il criterio del costo storico, che consentiva di mantenere risultati relativamente costanti nei vari esercizi, poiché non considerava le plusvalenze che fossero state realizzate, evidenziando così risultati compatibili con l'utile civilistico (80).

(79) Cfr. L. FORNACIARI, *Riforma bilanci: effetti dal 2016, ma impatti già sull'esercizio 2015*, in *Ipsa Quotidiano*, 2 febbraio 2016, il quale pone in evidenza che la lettura congiunta del rendiconto finanziario e degli altri schemi riduce ulteriormente la possibilità di fare politiche di bilancio sul conto economico, al fine di evitare incongruità tra i dati dei documenti contabili presentati in bilancio.

(80) Cfr. G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, in *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 7 ss.

Diversamente, a livello internazionale, l'approccio contabile si fondava essenzialmente sull'applicazione del criterio del *fair value*, che consentiva di rappresentare in bilancio l'effettivo andamento dell'impresa e dei suoi componenti patrimoniali.

Tuttavia, si consideri che la Relazione ministeriale al d.lgs. n. 6 del 2003, che ha introdotto l'art. 2423-*bis* all'interno del codice civile, già aveva chiarito che l'espressione "funzione economica" espressa dalla norma, costituiva, in realtà, l'esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Coerentemente, il principio contabile OIC 11 precisava che, affinché il bilancio potesse essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione, si rendeva necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non, solamente, i suoi effetti formali. La "sostanza", infatti, rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso (81): per ciascuna operazione o fatto e, in generale, per qualsiasi accadimento aziendale, risulta quindi indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso, qualunque sia la sua origine, già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili. Tale necessità implica inevitabilmente che non è sufficiente individuare solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili, il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali (82).

(81) Si consenta l'esempio dei contratti, che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica: alcuni contratti sono singoli e indipendenti; altri, invece, fanno parte di più complesse operazioni. Per questi ultimi, in particolare, la particolarità o complessità delle clausole richiede un'attenta opera interpretativa, al fine di comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. E infatti, in numerose situazioni vi è piena concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni, tale concordanza non si verifica.

(82) Naturalmente, una volta individuata la sostanza economica dell'operazione occorre altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuri-

Pare evidente, pertanto, che il principio in virtù del quale, ai fini della rilevazione delle voci di bilancio, occorre tenere in primaria considerazione la sostanza, piuttosto che la forma, già si trovava racchiuso nel disposto dell'art. 2423-*bis*, co. 1, c.c., anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 139 del 2015. Nella sua originaria formulazione, tuttavia, la disposizione ha suscitato diversi problemi interpretativi. La Relazione illustrativa al decreto, infatti, ha sottolineato come il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo possa evocare il concetto di "destinazione" e, conseguentemente, come si sia lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della norma. E infatti, già nel corso della consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al recepimento della direttiva 2013/34/UE, era emersa la necessità di intervenire ai fini di una sua modifica.

Ebbene, l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 139 del 2015 ha modificato l'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1, eliminandone l'ultimo inciso ("*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*") e inserendo un nuovo n. 1-*bis*, che prevede che "*la rilevazione e la presentazione delle voci*

dici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Più precisamente, è possibile che: *i*) le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie rendano opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione; *ii*) le norme civilistiche impongano la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali ma non impediscano che la sostanza economica dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. A titolo esemplificativo, l'operazione di vendita e contestuale retro locazione con un'operazione di leasing finanziario (c.d. contratto di *sale and lease back*) costituisce, da un punto di vista sostanziale, un'operazione di finanziamento. In tal caso, è necessario rilevare contabilmente la vendita, in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza che è accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario.

è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (83)".

Ne consegue che, secondo la formulazione attuale, la norma chiarisce, secondo un approccio più coerente con i principi contenuti nella direttiva 2013/34/UE, che il riferimento alla sostanza debba essere riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio (84).

Alla citata modifica normativa conseguiva, peraltro, che i principi contabili nazionali avrebbero dovuto essere aggiornati allo scopo di fornire le indicazioni necessarie per una concreta e corretta applicazione del principio, individuando, eventualmente, anche specifiche ipotesi pratiche. Infatti, l'art. 2423-bis, c.c., nella sua attuale formulazione, rappresenta una norma di carattere generale che, non recando una descrizione di dettaglio, è suscettibile di creare ancora incertezze applicative (85). Secondo

(83) Si consideri, a tal riguardo, che la direttiva 2013/34/E prevede espressamente, tra i suoi principi generali, tale circostanza, attribuendo tuttavia agli Stati membri la possibilità di esonerare le società dall'ottemperanza del suddetto obbligo.

(84) La Relazione Illustrativa precisa che, ai fini dell'applicazione della nuova disposizione ai singoli casi concreti, debba tenersi in considerazione quanto disposto dall'art. 11 del decreto, norma che impone che dall'attuazione dello stesso non debbano derivare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale. Inoltre, ai fini dell'applicazione pratica del principio di sostanza economica, occorre fare riferimento alla legge e ai principi contabili nazionali.

(85) Si auspica, in particolare, l'introduzione di uno specifico principio contabile relativo alla locazione finanziaria che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il quale ha inteso stabilire che la rappresentazione in bilancio degli eventi aziendali venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali, ha continuato ad essere contabilizzata secondo il c.d. metodo patrimoniale. Infatti, l'introduzione definitiva, realizzata dal d.lgs. n. 139/2015, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, implicherebbe necessariamente che anche le operazioni di *leasing* finanziario debbano essere contabilizzata secondo il c.d. metodo finanziario.

taluni (sostanze principi to « ipo naziona essendo ovvero ; principi una nov con il p "trasfer do dign della "f conside al princ ne dell' perazion ne" e n

Cor illustrat cato in duto ac pagnan utile fo si è pre vanza d

(86)

Sole-24 C

(87)

prevalen: dei credi e 16) e r

(88)

Civile: di Strumenti

taluni (86) l'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma « non costituisce una novità (87) »; tale principio « non sarà applicato a trecentosessanta gradi » in quanto « ipotesi non percorribile con riferimento al quadro giuridico nazionale »; tale principio « sarà declinato dai principi contabili, essendo rivolto prioritariamente allo standard setter nazionale, ovvero all'Oic ». Per altri (88), invece, la nuova declinazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta una novità nel panorama giuridico nazionale ed è in discontinuità con il passato, in quanto, da un lato, il nuovo principio, è stato "trasferito" dal n. 1 dell'art. 2423-*bis* al nuovo n. 1-*bis*, assumendo dignità propria, e, dall'altro, in quanto il precedente principio della "funzione economica" era uno degli elementi da tenere in considerazione nella "valutazione" delle voci di bilancio (insieme al principio della prudenza e della prospettiva della continuazione dell'attività), mentre il nuovo principio della "sostanza dell'operazione" deve essere tenuto in considerazione nella "rilevazione" e nella "presentazione" delle voci di bilancio.

Conformemente alle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 139 del 2015, e come generalmente auspicato in dottrina, l'Organismo italiano di contabilità ha provveduto ad aggiornare diversi dei principi contabili vigenti, accompagnandone la pubblicazione con una presentazione, ritenendo utile fornire « un quadro d'insieme delle fattispecie con le quali si è provveduto a declinare praticamente il principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4 del codice civile e il principio

(86) Cfr. F. ROSCINI VITALI, *Il nuovo bilancio guarda agli IAS*, in *Il Sole-24 Ore*, 3 marzo 2016, 49.

(87) Già oggi numerosi principi contabili contengono il riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma, per esempio: in materia di cancellazione dei crediti (OIC 15), iscrizione di attività al trasferimento dei rischi (OIC 13 e 16) e raggruppamento di commesse diverse (OIC 23).

(88) Cfr. M. CASÒ, *Il principio della prevalenza della sostanza nel Codice Civile: due interpretazioni sulla portata delle modifiche in vigore dal 2016*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2016, 23, 39 ss.

della sostanza economica di cui all'art. 2423-*bis*, comma 1, numero 1-*bis* del codice civile». Più precisamente, «l'OIC, nel rivedere i singoli *standards* contabili sulla base delle novità legislative contenute nel d.lgs. 139/15, ha anche provveduto all'immediata declinazione pratica — con riferimento a una serie di fattispecie significative — dei principi generali della rilevanza e della sostanza economica» precisando che «l'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative, di eventuali ulteriori fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali, potrà comportare l'ampliamento delle esemplificazioni riflesse negli *standards* contabili ora pubblicati» e chiarendo altresì che «l'attività di revisione dell'OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati (di cui non è stata pubblicata una versione aggiornata, n.d.r.) sarà l'occasione per inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza e della sostanza economica (89)».

In merito, si è osservato in dottrina che, sebbene «[appaia]

(89) È quanto espressamente affermato all'interno della presentazione di accompagnamento alla pubblicazione dei nuovi principi contabili, consultabile al seguente indirizzo: http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016_dicembre_2016-12-Presentazione-Nuovi-Principi-contabili1.pdf.

Si precisa altresì che, ad oggi, sono stati pubblicate le nuove versioni dei seguenti principi: *i*) OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali; *ii*) OIC 10 Rendiconto finanziario; *iii*) OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio; *iv*) OIC 13 Rimanenze; *v*) OIC 14 Disponibilità liquide; *vi*) OIC 15 Crediti; *vii*) OIC 16 Immobilizzazioni materiali; *viii*) OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto; *ix*) OIC 18 Ratei e risconti; *x*) OIC 19 Debiti; *xi*) OIC 20 Titoli di debito; *xii*) OIC 21 Partecipazioni; *xiii*) OIC 23 Lavori in corso su ordinazione; *xiv*) OIC 24 Immobilizzazioni immateriali; *xv*) OIC 25 Imposte sul reddito; *xvi*) OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera; *xvii*) OIC 28 Patrimonio netto; *xviii*) OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio; *xix*) OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto; *xx*) OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento dei principi contabili sono stati abrogati l'OIC 22 (Conti d'ordine) e l'OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione).

evidente che la sostanza economica dell'operazione viene a rappresentare l'elemento cardine della contabilizzazione, valutazione ed esposizione delle voci in bilancio », tuttavia « il quadro d'insieme potrà ritenersi completo solo a seguito della revisione del principio contabile OIC 11 (90) ».

Ad ogni modo, le novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 139 del 2015 hanno realizzato, di fatto, « una convergenza sostanziale — anche se, ovviamente, non integrale — tra il bilancio redatto secondo le regole del Codice civile e il bilancio delle imprese IAS *adopters* (91) ».

Mancava ancora, tuttavia, un intervento del Legislatore volto a risolvere il problema del coordinamento della nuova disciplina contabile introdotta dal citato decreto e la normativa fiscale di determinazione dell'imponibile ai fini Ires e Irap. Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che « è da ritenere che, in assenza di ulteriori interventi normativi, le nuove regole di contabilizzazione introdotte per i soggetti ITA Gaap dal d.lgs. 139 del 2015 non possano, in linea di principio, trovare riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Ciò determina la necessità per le imprese di gestire un doppio binario civilistico/fiscale, al fine di sterilizzare ogni effetto — anche unicamente di competenza temporale — derivante dall'applicazione delle regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 ». Inoltre, l'Agenzia ha altresì precisato espressamente che « il principio di "derivazione rafforzata, in base al quale trovano riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili rispetto alle regole del Tuir (...) è riservato, per espressa previsione normativa, ai soli soggetti

(90) Cfr. A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, in *Corr. trib.*, 2017, 11, 831.

(91) Cfr. A. GARCEA, *La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili*, in *Corr. trib.*, 2017, 11, 820.

che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, è da ritenere che un'eventuale estensione di tale principio anche ai soggetti ITA Gaap che redigono il bilancio secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 non possa che avvenire mediante una modifica normativa. È di tutta evidenza che ciò determini in capo alle imprese ITA Gaap la necessità di gestire un doppio binario civilistico/fiscale e che, a fronte di uno stesso fenomeno contabilizzato in modo analogo secondo gli standard internazionali e nazionali, si addivenga a regimi fiscali diversi (92) ».

6. L'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti non IAS/IFRS-adopters. Osservazioni conclusive.

Il 16 febbraio 2017 il Senato ha approvato l'emendamento al d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto Milleproroghe), rubricato "*Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015*", volto ad adeguare la disciplina tributaria alle modifiche introdotte nel Codice civile dal d.lgs. n. 139 del 2015, che ha di fatto consentito l'ingresso del principio di derivazione rafforzata nell'ordinamento tributario anche per i soggetti non IAS-*adopter*, ad eccezione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c. (93).

(92) In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 2 febbraio 2017, pubblicato in *Il Sole-24 Ore*, 3 febbraio 2017, 43.

Negli stessi termini anche R. PARISOTTO, *Regole fiscali per gli Italian Gaap*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2017, 29, in corso di pubblicazione.

(93) Al riguardo, infatti, si ricordi che l'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 139 del 2015, ha modificato l'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1, eliminandone l'ultimo inciso ("*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*") e inserendo un nuovo n. 1-*bis*, che prevede che "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*". Ne consegue che, in virtù della sua formulazione attuale, la norma chiarisce, secondo un approccio più coerente con i principi contenuti nella direttiva 2013/34/UE, che il riferimento alla

A seguito della conversione in legge del d.l. n. 244 del 2016, avvenuta con l. 27 febbraio 2017, n. 19, la descritta disciplina è definitivamente entrata in vigore, consentendo — finalmente — il coordinamento tra le modifiche introdotte in ambito civilistico ad opera del d.lgs. n. 139 del 2015 e la disciplina fiscale, ai fini della determinazione del reddito di impresa (94).

Il neo-introdotta art. 13-*bis*, l. n. 19 del 2017 ha previsto rilevanti modifiche a diverse norme del Tuir, ivi compreso anche l'art. 83, nell'intento di informare la disciplina della determinazione del reddito di impresa, il cui punto di partenza, come rilevato, è dato dai risultati di bilancio redatto secondo le norme del codice civile, all'applicazione del principio generale di « derivazione rafforzata », che impone anche ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di assumere ai fini fiscali le rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Nel dettaglio, il comma 2, lett. *a*) dell'art. 13-*bis* ha stabilito l'applicazione, in deroga alle norme dell'art. 83 Tuir, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali, per i soggetti che redigono il bilancio in conformità delle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle sole micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c. Come precisato dalla Relazione tecnica al d.d.l. di conversione del d.l. n. 244 del 2016, « conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC è il riconoscimento fiscale delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma ».

sostanza debba essere riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio. Coerentemente, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato, lo scorso dicembre, la nuova formulazione di alcuni principi contabili nazionali allo scopo di aggiornare il contenuto degli stessi alle novità introdotte dal d.lgs. n. 139.

(94) Sul tema si veda R. PARISOTTO, *Regole fiscali per gli Italian Gaap*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, cit.

In aggiunta alla citata modifica, che ha interessato il co. 1 dell'art. 83, l'art. 13-bis ha altresì previsto l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, in virtù del quale *"ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38"*. Nella specie, per effetto del richiamo al cit. art. 1, co. 60, l. n. 244 del 2007, risultano ora applicabili anche ai soggetti ITA Gaap i regolamenti di attuazione e coordinamento in materia di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS, ovvero il d.m. n. 48 del 2009 e il d.m. 8 giugno 2011.

Una ulteriore conseguenza delle illustrate novità riguarda il disposto di cui all'art. 109, co. 1 e 2, Tuir nonché, per la verità, di qualsiasi altra disposizione del Testo Unico che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione che non risultino conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (95). Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, d.m. n. 48 del 2009, *"devono intendersi non applicabili a tali soggetti [espressione da intendersi, oggi, riferita non solo ai soggetti IAS, ma anche ai soggetti ITA Gaap, n.d.r.] le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del Testo Unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi"* al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, come rilevato in dottrina, «viene così meno il requisito fiscale della certezza e della determinabilità oggettiva su

(95) In questi termini A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., 833.

base formale quando lo stesso diverge con il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (96) ».

Ad ogni modo, attenta dottrina ha correttamente sottolineato che, per comprendere chiaramente la reale portata dell'avvenuta estensione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma all'interno del nuovo corpo dei principi approvati dall'OIC, è necessario riprendere le declinazioni pratiche del principio, per chiarire come effettivamente operi la derivazione rafforzata ex art. 83 Tuir, nella sua attuale formulazione, conseguente alla conversione in legge del d.l. Milleproroghe (97).

Sembra opportuno considerare, in particolare, le nuove versioni dei principi contabili OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti.

Anzitutto, con riferimento ai crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni, il principio OIC 15, par. 29, chiarisce che essi debbano essere rilevati in base al principio della competenza quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo pertanto, quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Analogamente dispone, con riferimento ai debiti, il principio OIC 19, par. 38.

In virtù della nuova formulazione dei predetti criteri contabili, consegue pertanto che « anche il relativo costo o ricavo sarà rilevato simmetricamente al passaggio sostanziale dei rischi e benefici, a prescindere dal profilo giuridico ».

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma assume una rilevanza del tutto evidente, sempre con riferimento ai principi OIC 15 e OIC 19, anche relativamente al tema dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

(96) Cfr. A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., 833.

(97) Cfr. A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., 828 ss., al cui contributo si rimanda anche per le riflessioni che si svolgeranno nel prosieguo.

In termini generali, i par. 41 e 43 dell'OIC 15 prevedono che « l'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato » e che « una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale (98) ».

Tanto premesso, con specifico riferimento ai crediti finanziari, il successivo par. 45 chiarisce espressamente che « la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o

(98) Si tenga conto, inoltre, che il par. 42 dell'OIC 15 dispone che, « qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 19; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Analogamente dispone il par. 50 dell'OIC 19, con riferimento ai debiti.

Al riguardo, si segnala unicamente che i costi di transazione iniziale, a seguito delle modifiche introdotte nel 2015 e in virtù della nuova versione dell'OIC 24, non possono essere più iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, dovendo essere contabilizzati secondo il criterio del costo ammortizzato, che prevede l'inclusione degli stessi nella determinazione del tasso di interesse effettivo.

tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che *la sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione ».

Negli stessi termini si esprime, con riferimento ai debiti di natura finanziaria, il principio OIC 19, par. 51 e 53.

Ne deriva che « la differenza iniziale tra il valore nominale ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, c.d. *one day profit or loss*, viene, quindi, imputata interamente nella parte finanziaria del conto economico dell'esercizio di iscrizione del credito/debito, ma occorre prestare particolare attenzione all'operazione ed al contratto nel suo complesso, in quanto tale differenza potrebbe avere nella "sostanza" altra natura (99) ». E infatti, come chiaramente illustrato dall'OIC, la nuova formulazione del principio contabile OIC 15, nonché quella dell'OIC 19, hanno, tra i loro principali obiettivi, quello di fornire « indicazioni sull'applicazione del principio generale di redazione del bilancio che prevede che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto" (art. 2423-bis, n. 1-bis), c.c.) con riferimento alla differenza iniziale positiva o negativa che in caso di attualizzazione si determina dal confronto tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri ». Proprio « in applicazione di tale norma, la società valuta gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato (100) ».

(99) Cfr. A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., 827 ss.

(100) Principio contabile OIC 15 e OIC 19 - MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE.

Una particolare riflessione merita, infine, il tema del *leasing*.

All'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 139 del 2015, infatti, si auspicava l'introduzione di uno specifico principio contabile relativo alla locazione finanziaria che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il quale ha inteso stabilire che la rappresentazione in bilancio degli eventi aziendali venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali, ha continuato ad essere contabilizzata secondo il c.d. metodo patrimoniale. L'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2015, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, avrebbe infatti implicato, anche le operazioni di *leasing* finanziario, che la relativa contabilizzazione dovesse avvenire secondo il c.d. metodo finanziario. A maggior ragione, un intervento in questo senso sarebbe parso ancor più necessario a seguito della conversione in legge del d.l. Milleprooghe.

Ciononostante, deve rilevarsi che, anche a seguito dell'introduzione del nuovo co. 1-*bis* dell'art. 2423-*bis* c.c., la disciplina relativa al *leasing* non ha subito alcun cambiamento. Tale circostanza è stata "giustificata", in dottrina, in virtù di ragioni sia formali sia sostanziali. Si è infatti rilevato che, « dal punto di vista formale, in merito alle operazioni di *leasing* finanziario (...) si evidenzia che il legislatore non ha abrogato il punto n. 22) dell'art. 2427, comma 1, c.c. relativamente alle informazioni previste in nota integrativa per i contratti di *leasing* finanziario. Per questi ultimi è richiesto un apposito prospetto ove risulti l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti, alla data di chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore. Di converso, se il legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del principio della sostanza sulla forma anche alle operazioni di *leasing* finanziario, avrebbe eliminato il punto 22) dell'art. 2427, comma 1, c.c. (...) ». Sotto un profilo sostanziale, invece, si rileva che « il

legislatore e l'OIC hanno dovuto tener conto che il "metodo finanziario", per le operazioni di *leasing* finanziario, è stato modificato dallo stesso IASB mediante l'introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, che sostituirà l'attuale IAS 17, e che si basa su un approccio completamente diverso. L'IFRS 16, infatti, non distingue per il conduttore le operazioni di *leasing* operativo da quelle di *leasing* finanziario e passa dal concetto della prevalenza della sostanza sulla forma a quello del diritto d'uso (101) ».

In conclusione, può di certo affermarsi che, se da un lato le novità introdotte devono essere salutate con favore, specie considerando che, grazie ad esse, è stato scongiurato il rischio che si delineasse nuovamente un doppio binario civilistico/fiscale, tuttavia, come qualcuno ha rilevato (102), « la peculiarità tecnica di alcune questioni (...) richiederebbe, come già fu fatto per le imprese *IAS-adopters*, l'emanazione di tempestive e complete disposizioni di attuazione, oltre che di un *vademecum* di istruzioni per l'uso da parte dell'Agenzia delle entrate ».

Dal punto di vista pratico, inoltre, è stato avanzato il dubbio che « il recepimento fiscale dei criteri di classificazione, nel caso dei soggetti OIC, possa condurre ad effetti diversi rispetto a quelli già conosciuti per i soggetti IAS/IFRS in considerazione del fatto che i principi contabili nazionali, a differenza degli

(101) Cfr. A.R. DE MAURO, *Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, cit., 831 ss., che precisa altresì (nota 13) che, nello specifico, l'IFRS 16 prevede un modello per cui, a fronte di tutti i contratti di *leasing*, la società rileva un diritto d'uso tra le attività immateriali dell'attivo ed un corrispondente debito nel passivo, il cui importo è costituito dal valore attuale dei canoni ancora da pagare.

L'IFRS 16 - *Leases*, pubblicato dallo IASB il 13 gennaio 2016, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

(102) Cfr. L. GAIANI, *Fisco-bilanci, ora chiarimenti in tempi rapidi sulla competenza*, in *Il Sole-24 Ore*, 2 marzo 2017.

IAS/IFRS, impongono l'adozione di uno specifico schema di bilancio: quello dell'art. 2425 c.c. (103) ».

Rimane inoltre da chiedersi se l'estensione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma anche ai soggetti non *IAS-adopters* (principio che, come più volte sottolineato, consente di esporre in bilancio utili anche in parte cospicua non realizzati, dando quindi luogo a risultati maggiormente "volatili (104)"), possa considerarsi compatibile e coerente rispetto al principio costituzionale di capacità contributiva e se l'applicazione di tale principio ai soggetti *OIC-adopters* consentirà di fornire un'illustrazione corretta e aderente alla realtà della effettiva capacità economica dell'impresa.

(103) Cfr. A. GARCEA, *La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili*, cit., 824, il quale, a titolo esemplificativo, pone in evidenza il caso delle cessioni d'azienda che, a seguito dell'abrogazione dell'area straordinaria, devono attualmente essere classificate tra i ricavi di esercizio. In merito a questi componenti, rileva l'A., ci si è chiesti se, per effetto dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata, sia applicabile la disciplina dell'art. 85 Tuir ovvero quella dell'art. 86, anche se, al riguardo, sembrerebbe logico ritenere che nel caso ipotizzato il regime fiscale debba continuare ad essere quello delle plusvalenze (*ex art. 86 Tuir*) perché gli aspetti meramente classificatori, non accompagnati da una diversa qualificazione del bilancio, non dovrebbero essere idonei a prevalere sulle definizioni e sulle regole impositive del Tuir.

(104) L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, cit., 205.